ACTIVE IMPRESA TURISMO

ESERCENTE

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il presente Set Informativo del Modulo Protezione dell'Attività - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività

Proteggi la tua attività con…

- Prevenzione e Assistenza ai locali e alle persone, diverse formule e formati tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire i problemi o risolverli velocemente;
- IN SOLIDITÀ, la protezione economica in caso di danni ai beni aziendali a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, eventi straordinari e impianti, eventi atmosferici, calamità naturali ed eventi catastrofali. In particolare, puoi coprire anche i danni al tuo arredamento e ai beni dei clienti fino alle particolarità della tua attività come, per esempio, l'attrezzatura balneare o gli alberi dei tuoi parchi
- IN GUARDIA, la protezione furto e rapina per la tua struttura e per i beni dei tuoi clienti.
- IN CONTINUITÀ – Danni da Interruzione di esercizio, diverse formule tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per riprendere prontamente l'attività dopo un danno che l'ha bloccata: una diaria per i giorni di interruzione o le maggiori spese che hai sostenuto per far ripartire la struttura ricettiva o un indennizzo supplementare per gestire le conseguenze del danno stesso. Scegli di continuare nonostante tutto, secondo le tue esigenze.

Scopri la Protezione dell'attività di Active Impresa TURISMO nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Danni da interruzione di esercizio, Assistenza

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: Active Impresa TURISMO**
Modulo Protezione dell'Attività

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Active Impresa TURISMO è destinato all'assicurazione di imprese ricettive del settore turismo per i rischi di danni ai beni, danni da interruzione di esercizio e assistenza in emergenza.

Che cosa è assicurato?

PREVENZIONE E ASSISTENZA

Sezione accessoria che può essere attivata con le Garanzie base del Modulo.

✓ **ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI**

Pacchetto di Prestazioni legate ad interventi di emergenza relative ai locali dell'azienda: Invio di un idraulico; danni d'acqua; Invio di un elettricista; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro; Invio di un serrandista; Invio di un frigorista; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di impresa di pulizie; Invio di un sorvegliante.

✓ **ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE**

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze per ospiti della struttura ricettiva: Consulenza medica telefonica; Invio di un medico o di un'autoambulanza; Video consulto veterinario; Disponibilità di un traduttore.

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze del titolare e degli addetti della struttura ricettiva: Consulenza medica telefonica; Invio di un medico o di un'autoambulanza; Invio di un infermiere o di un fisioterapista; Invio di un collaboratore domestico o baby sitter o pet sitter.

Le Garanzie ASSITENZA AI LOCALI e ASSISTENZA ALLE PERSONE possono essere attivate anche in modo autonomo l'una dall'altra.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Possono essere assicurati:

✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, onda sonica, caduta di aeromobili e veicoli spaziali, sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto, urto di veicoli, rovina di ascensori e montacarichi;

✓ le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso idonea discarica i residui del Sinistro e le spese per spostare, ricollocare e immagazzinare i beni che rientrano nella Partita "Contenuto" necessarie per eseguire le riparazioni dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti dal Sinistro.

Beni che possono essere assicurati

Può essere assicurata la Partita "Immobile". Può inoltre essere assicurata la Partita "Contenuto" in modo autonomo rispetto alla Partita "Immobile".

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite: "Merci in refrigerazione"; "Cose dei Clienti – Limite per Cliente" ("Cose consegnate" e "Cose non consegnate") ; "Veicoli dei Clienti – Limite per Veicolo"; "Lastre esterne"; "Giardini e parchi".

Col pagamento di un Premio aggiuntivo

- La copertura può essere estesa a: Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; Fabbricati a uso civile abitazione; Effetti domestici.
- Possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:
  Ricorso terzi; Rischio locativo; Contenuto trasportato; Perdita di affitti.
  EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI: Eventi sociopolitici; Acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione acqua condotta; Perdite occulte d'acqua; Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature; Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature; Spese di ricerca senza danno materiale diretto; Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas; Fenomeno elettrico; Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico - EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI: Eventi atmosferici (vento e grandine); Eventi atmosferici (vento e grandine) su Giardini e Parchi; Eventi atmosferici (Estensione beni all'aperto); Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari termici e Grandine su fragili; Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati; Sovraccarico neve; Sovraccarico neve estesa.
- È prevista la seguente ulteriore opzione per ampliare la copertura: Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro.

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

La copertura comprende:

✓ i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana;

✓ se attiva anche la sezione In solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi, le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro e le spese per spostare, ricollocare, immagazzinare i beni che rientrano nelle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze" necessarie per eseguire le riparazioni dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

✓ per i "Terreni", le sole spese sostenute per sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite:

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

PREVENZIONE E ASSISTENZA

✗ **Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da:**
dolo dell'Assicurato; Alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali; fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.

✗ **Le prestazioni "ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE", inoltre, non sono dovute per:**
infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono esclusi i danni:

✗ **da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi eventi alcun rapporto;**

✗ **che si verificano in occasione di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi eventi alcun rapporto;**

✗ **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**

✗ **di smarrimento o sottrazione in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;**

✗ **alla macchina o all'impianto in cui si è verificato uno Scoppio o un'Implosione determinati da usura, corrosione o difetti di materiale;**

✗ **che si verificano in conseguenza di un'insurrezione in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questo evento alcun rapporto;**

✗ **da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**

✗ **da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto agli stessi.**

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

✗ **Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:**
- costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso edilizio, anche sorto successivamente alla data di costruzione e i beni in essi contenuti;
- per i quali, al momento del Sinistro, risulta rigettata la pratica di sanatoria o condono che risultava in corso al momento della sottoscrizione del contratto;
- che sono in costruzione o già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi previsti dalla Garanzia.

✗ **Sono esclusi i danni: che sono conseguenza diretta** del comportamento attivo dell'uomo**; a terzi** provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; **conseguenza diretta o indiretta di** atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche; inquinamento o contaminazione; **di** smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti; **da** mancata o anormale distribuzione di energia, se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate; **che conseguono, in tutto o in parte a:** perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni.

✗ **SEZIONE IN GUARDIA – FURTO**

Sono esclusi i danni:

✗ **che si verificano in occasione di:** Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Frana, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d'aria, mareggiate e altri sconvolgimenti

"Fabbricato"; "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"; "Terreni".
Se presente la Partita "Fabbricato" o la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", può inoltre essere attivata anche la Partita "Rimanenze", che comprende Arredamento (inclusi Archivi) e Merci.
Se presente anche la Partita "Contenuto" della sezione In solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi, nella Partita "Rimanenze" sono compresi, a Primo Rischio Assoluto e con gli stessi limiti, anche i Valori.
Col pagamento di un Premio aggiuntivo, se presente anche la sezione Incendio e altri eventi, può essere attivata la Garanzia accessoria: Allagamento e Bombe d'acqua.

SEZIONE IN GUARDIA – FURTO

- ✓ Copre i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Furto commesso con diverse modalità di violazione o aggiramento delle difese dei locali che contengono i beni assicurati.

Beni che possono essere assicurati
Può essere assicurata la Partita "Contenuto" e, in aggiunta, le Partite "Cose dei Clienti - Limite per tutti i clienti"; "Veicoli dei clienti - Limite per tutti i clienti".

- ✓ In caso di Furto e Rapina su Portavalori, sono compresi i guasti provocati dai ladri al Fabbricato o ai Serramenti.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono essere attivate le seguenti integrazioni della copertura: Reintegro delle somme assicurate in caso di sinistro; Estensione furto effetti domestici, Estensione furto contenuto trasportato Assicurazione integrativa furto e rapina su portavalori.

SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Sezione accessoria le cui Garanzie, di seguito indicate, possono essere attivate con altre Garanzie del Modulo:

- ✓ Diaria da interruzione dell'attività. La garanzia consente di attivare le coperture aggiuntive: Estensione opzionale per intossicazione e malattie; Diaria da indisponibilità del sistema informatico.
- ✓ Maggiori spese
- ✓ Danni indiretti
- ✓ Maggiori spese da furto

Al Modulo Protezione dell'Attività è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche col Modulo Protezione del Patrimonio, per .affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione all'attività e agli immobili aziendali, comprese le materie di lavoro, fisco, previdenza e circolazione stradale.
Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali e Limiti di indennizzo rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

della natura; atti di Guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione o in occasione di Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche; confische e requisizioni. L'esclusione opera in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi sopra indicati;

- ✗ **da**: smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati in occasione di Incendio, Esplosione o Scoppio e da anormale distribuzione di freddo o fuoriuscita di fluido frigorigeno;
- ✗ **determinati o agevolati con dolo o colpa grave da:** Assicurato, persone che abitano con lui o occupano i locali che contengono i beni assicurati o che comunicano con questi, dipendenti di tali soggetti, incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- ✗ **accaduti quando i locali che li contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi (8 giorni per denaro e titoli di credito).**

SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Per le garanzie *Diaria da interruzione dell'attività e Maggiori spese*, sono esclusi:

- ✗ **i Danni che conseguono a prolungamento dell'inattività causati da:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità o da difficoltà dovute a cause esterne, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.
- ✗ **i Danni e perdite da misure di prevenzione del contagio da Malattia pandemica o epidemica e Servizi assicurativi connessi a Malattia pandemica o epidemica.**
- ✗ **i Danni da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Bombe d'acqua.**

Per la Garanzia *Maggiori spese da Furto* sono esclusi:

- ✗ **i Danni da prolungamento dell'inattività causati da difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività.**

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, salvo la prestazione "Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali", che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi;
- ✓ La garanzia In guardia – Furto opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie In solidità e In solidità Eventi naturali operano per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- In caso di Sinistro con danni ai beni: fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta; denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno.
- In caso di Furto: dimostrare i danni subiti e avvisare i debitori se sono sottratti titoli di credito.
- In caso di Sinistro di responsabilità civile (Garanzie accessorie Ricorso terzi, Rischio locativo): presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni; dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene notificato tramite Ufficiale Giudiziario; fornire le informazioni, le prove, gli atti e i documenti che occorrono alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire le informazioni necessarie.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione Active Impresa TURISMO può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione delle Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione Active Impresa TURISMO decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. **Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamità naturali ed eventi catastrofali**, hanno sempre durata annuale e per esse non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. Tali garanzie **iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni.**

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione Active Impresa TURISMO non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni,** con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni** con **comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. **Il Contraente e Generali Italia possono recedere in qualunque momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 giorni.**

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Danni da interruzione di esercizio, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Impresa TURISMO – Modulo Protezione dell'Attività

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

PREVENZIONE E ASSISTENZA
ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI: **Le Prestazioni non sono dovute** nei casi di seguito indicati: **Invio idraulico per interventi di emergenza**: guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda; tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici; guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. **Interventi di emergenza per danni d'acqua**: guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; negligenza dell'Assicurato; rottura delle tubature esterne all'Azienda; tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari **Invio elettricista per interventi di emergenza** e **Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda. **Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali:** mancata presentazione di un'adeguata documentazione sul Sinistro.

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI
Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. Lastre esterne: danni durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai e rigature**. Giardini e Parchi:** deprezzamenti di giardini o parchi; costi di bonifica del terreno; alberi colpiti da agenti patogeni o infestati da insetti o altri animali; arbusti ed essenze erbacee; danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte. **Perdita di affitti:** danni da Malattia pandemica o epidemica; **Ricorso terzi:** danni a: quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica; quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, e gli amministratori delle medesime. Sono inoltre esclusi: i danni conseguenti ad inquinamento; i danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene comprese le "Cose consegnate" e le "Cose non consegnate". **Contenuto trasportato**: danni: da Furto o Rapina, smarrimento; subiti su veicoli di peso superiore a 75 q. e su rimorchi; a veicoli oggetto del trasporto; se l'Assicurato o gli Addetti alla guida del veicolo: non sono abilitati a norma di legge; si trovano in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o viene loro applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche. **Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:** i danni: risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi; da grandine ai veicoli posti nei parcheggi all'aperto.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI – EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI
Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. Eventi sociopolitici: danni provocati da persone che occupano i Fabbricati per oltre 5 giorni; di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio, ammanchi; avvenuti durante confisca, sequestro o requisizione dei beni o serrata. **Acqua condotta e altri fluidi condotti:** danni da umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito di fognatura, rottura di tubazioni per gelo se interrate, installate all'esterno, senza sistema di protezione anticongelamento o impianti di riscaldamento assenti o fermi da più di 72 ore. **Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature:** danni da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; alle Merci e provviste poste ad

altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. **Spese di rircerca senza danno materiale e diretto:** spese derivanti da: infiltrazione di acqua piovana; gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive; gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato; occlusione di fognature o rigurgito delle stesse. **Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas**: spese per rendere conformi alla legge gli impianti al servizio dell'Immobile. **Fenomeno elettrico:** danni: alle Macchine elettroniche o mezzi di trasporto iscritti al PRA; da usura o carenza di manutenzione; durante montaggi e smontaggi, operazioni di collaudo o prove; da difetti noti all'Assicurato o di cui risponde il fornitore. **Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico:** perdita o distruzione totale e di conseguente oggettiva impossibilità di restauraro; danni a Elementi architettonici esterni del Fabbricato (loggiati, cortili, etc.).

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI

Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. Eventi atmosferici (vento e grandine): danni a: Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari, verande e coperture di poggioli, balconi o terrazze, tende esterne o tensostrutture e beni posti sotto le stesse; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, impianti fotovoltaici e solari termici, capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, Fabbricati o tettoie aperti e beni posti sotto gli stessi; beni all'aperto, lastre di fibrocemento, manufatti in plastica da grandine; danni da stillicidio, umidità, frane, cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso di acqua piovana. **Eventi atmosferici (vento e grandine) su Giardini e Parchi:** deprezzamenti di giardini o parchi, costi di bonifica del terreno; alberi colpiti da agenti patogeni, insetti o altri animali; arbusti ed essenze erbacee; danni da lavori non eseguiti a regola d'arte. **Eventi Atmosferici (estensione ai beni all'aperto)**: danni: a Cose e i Veicoli dei Clienti; da grandine a mezzi di trasporto iscritti al PRA di proprietà dell'Assicurato e, se persona fisica, dei familiari; da bagnamento ai beni posti sotto strutture all'aperto o comunque all'aperto. **Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili**: danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture all'aperto. **Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati:** danni da bagnamento ai beni posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati. **Sovraccarico neve:** danni: da gelo, valanghe o slavine; a Fabbricati in abbandono, in costruzione/rifacimento o non conformi alle norme sui sovraccarichi di neve; a tegole e impermeabilizzazioni; di deformazione alle strutture portanti in legno; a tende, insegne, installazioni esterne, Fabbricati in legno, in plastica, aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande, coperture di poggioli, balconi, terrazze; di rottura e deformazione delle grondaie; di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici o rottura di antenne e camini quando il danno non deriva da crollo totale o parziale del Fabbricato.

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Beni esclusi: beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro; boschi, coltivazioni, piante, animali; Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati con speciale polizza; aeromobili e natanti.

Valgono le esclusioni specifiche di seguito indicate per ciascuna copertura. Sisma: danni: da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguono a Sisma; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; a beni che non si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti delle Autorità competenti. **Alluvione, Inondazione, Esondazione:** danni: da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica da Frane, maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; alle Rimanenze ("Arredamento", compresi Archivi, e "Merci") poste all'aperto, alle Merci con base a distanza dal pavimento minore di 10 cm, salvo a quelle che per loro particolari caratteristiche non posso essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani, alle Merci in locali interrati o seminterrati. **Frana:** danni: da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione; da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; da frane dovute a errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali artificiali, se la frana si è verificata nei dieci anni successivi ai lavori; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine; a cose mobili all'aperto; da frane già note o potenzialmente tali.

Garanzia opzionale Allagamento e Bombe d'acqua: danni ai "Terreni" e ai beni mobili all'aperto.

SEZIONE IN GUARDIA – FURTO

Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva: Valori e Preziosi custoditi e non, durante il periodo di chiusura. **Furto di "Veicoli dei Clienti"**: merci, bagagli e ogni altro oggetto nel veicolo. **Estensione Furto Contenuto trasportato:** i danni ai beni trasportati su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 q. o trasportate su rimorchio, a veicoli, a Valori e Preziosi.

Ci sono limiti di copertura?

PREVENZIONE E ASSISTENZA

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI: Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ai limiti massimi sottoindicati per singola prestazione (restano a carico dell'Assicurato eventuali costi relativi al materiale necessario per la riparazione): **Invio di un idraulico per interventi di emergenza** € 500,00. **Interventi di emergenza per danni da acqua** € 1.000,00. **Invio di un elettricista per interventi di emergenza** € 500,00. **Fornitura temporanea di energia elettrica** € 500,00. **Invio di un fabbro per interventi di emergenza** € 500,00. **Invio di un serrandista per interventi di emergenza** € 300,00. **Invio di un frigorista per interventi di emergenza** € 300,00. **Invio di un vetraio per interventi di emergenza** €300,00. **Invio di una impresa di pulizie** € 500,00. Inoltre, sono previsti limiti per **Invio di un sorvegliante:** fino a 10 ore. **Rientro anticipato** fno a € 500,00 per spese del biglietto.

ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE: **Invio di un medico o di una autoambulanza presso la Struttura ricettiva**: da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8; il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24. **Info e video consulto veterinario**: su appuntamento da lunedì a domenica dalle 8 alle 21. **Traduttore a disposizione**: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18. Invio **di un medico o di una autoambulanza al domicilio o presso la Struttura ricettiva**: da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8; il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24. **Invio di un infermiere a domicilio**: fino a 6 ore. **Invio di un fisioterapista a domicilio**: 6 ore. **Invio di un collaboratore domestico**: 10 ore, in non più di cinque giorni. **Invio di un baby-sitter al domicilio**: 6 ore. **Invio di un pet sitter al domicilio**: fino 5 giorni per 1 ora al giorno; per il primo preavviso di 3 gg.; 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.

Alcune prestazioni sono erogabili al massimo per 3 volte per annualità assicurativa. **Sono sempre esluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.**

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

Si applicano gli Scoperti e le Franchigie di seguito indicati.

Lastre esterne: franchigia di euro 100.00. **Eventi sociopolitici:** Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. **Acqua condotta, Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas:** Franchigia, Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. **Spese di ricerca e riparazione acqua condotta, Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature, Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature, Spese di ricerca senza danno materiale e diretto, Fenomeno elettrico**: Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa. **Merci in refrigerazione**: per banchi e armadi frigoriferi con guasti all'impianto frigorifero o ai dispositivi di controllo e sicurezza Scoperto 20% minimo 250,00 euro, per celle o magazzini frigoriferi con guasti all'impianto frigorifero in assenza di sistemi di controllo Scoperto 20% minimo 250,00 euro.

SEZIONE IN SOLIDITÀ – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa **(non superiore al 15%)**.

Garanzia opzionale Allagamento e Bombe d'acqua: Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

SEZIONE IN GUARDIA – FURTO
Scoperti: 20% Furto e Rapina Valori su Portavalori; **25%** Furto delle "Cose dei Clienti" per "Cose non consegnate"; **5%** Furto di "Veicoli dei Clienti"; **20% con il minimo di 250,00 euro** Estensione Furto Contenuto trasportato.

SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Diaria per interruzione di attività: Franchigia pari a un importo di tre volte la somma assicurata per posto letto moltiplicata per i posti letto totali in caso di interruzione totale dell'attività o per i posti letto inagibili in caso di interruzione parziale. **Maggiori spese da Furto:** Franchigia di 2 giorni**.**

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione dell'Attività si rivolge alle imprese o ad altri enti che svolgono un'attività ricettiva e che hanno espresso, in relazione alle garanize prescente:
- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie delle sezioni base (In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali, In solidità – Danni ai beni – Incendio e altri eventi e In guardia – Furto) e delle sezioni accessorie (In solidità – Danni ai beni - Eventi naturali - Eventi atmosferici e In solidità – Danni ai beni - Eventi straordinari e impianti);
- il bisogno di Assistenza e Soccorso per le Garanzie Prevenzione e Assistenza e per la Garanzia Pronto Avvocato;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le Garanzie accessorie In continuità.

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,40% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali.È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - perizia contrattuale per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per tutte le Garanzie In solidità e In solidità Eventi naturali, per le Garanzie In continuità - Danni da interruzione di esercizio a queste riferite e per la Garanzia In guardia - Furto. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: cattolica@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le **Garanzie Assistenza**, 21,25% per la Garanzia **Pronto Avvocato**; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura) per **le altre Garanzie**.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.

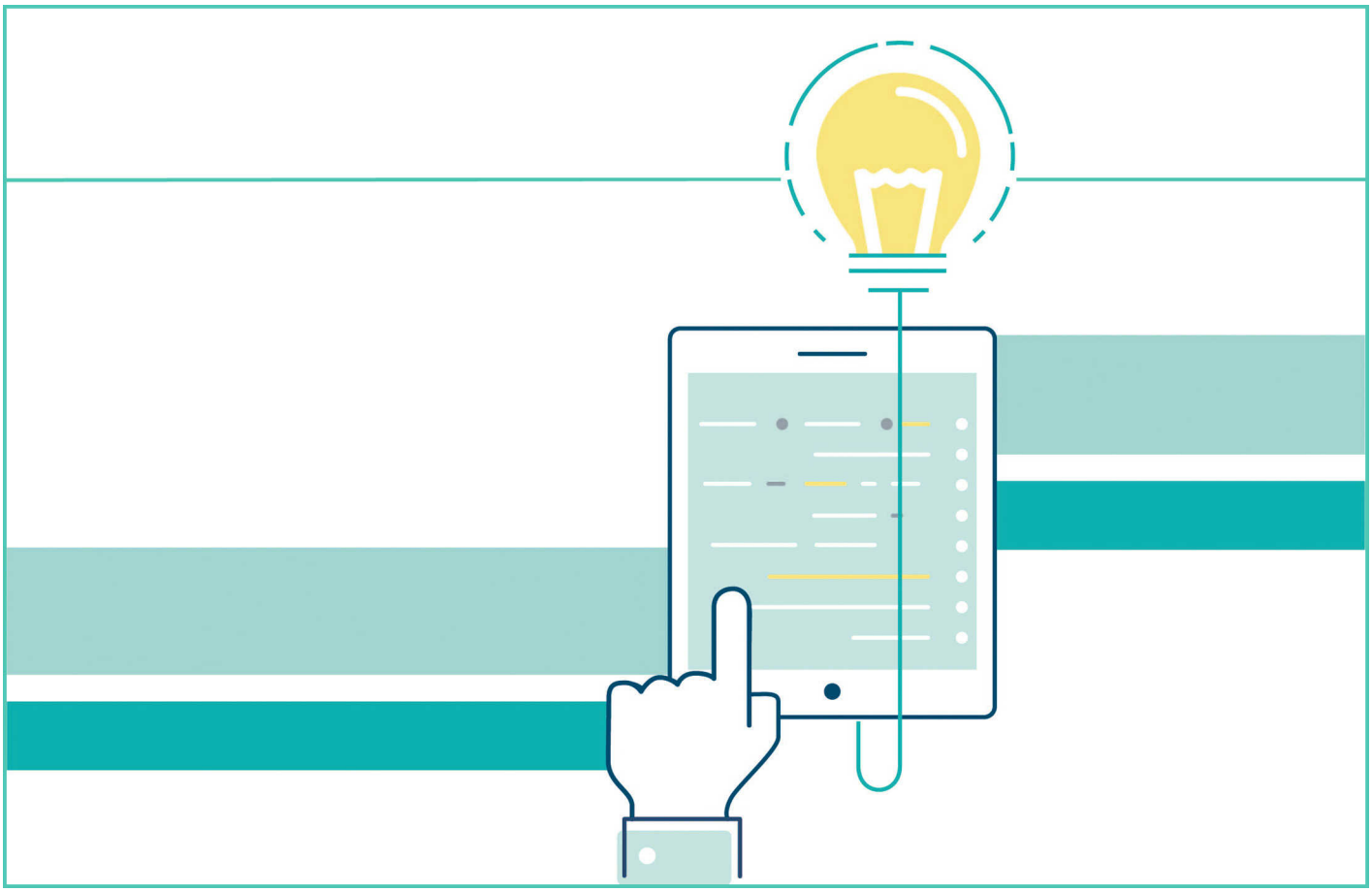

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ PAG.

PRESENTAZIONE MODULO 1

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI 2

CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE ASSISTENZA E TURISMO 15

Che cosa è assicurato? 15

Art. 1.1 Rischi assicurati 15

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI 15

ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE 18

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI 15

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza 15

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua 16

Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza 16

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica 16

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza 17

Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza 17

Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza 17

Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza 17

Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie 17

Art. 1.11 Invio di sorvegliante 18

Art. 1.12 Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali 18

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE 18

Art. 1.13 Consulenza medica 18
Art. 1.14 Invio di un medico o di una autoambulanza presso la Struttura ricettiva 18
Art. 1.15 Info e video consulto veterinario 19
Art. 1.16 Traduttore a disposizione 19
Art. 1.17 Consulenza medica 19
Art. 1.18 Invio di un medico o di una autoambulanza al domicilio o presso la Struttura ricettiva 19
Art. 1.19 Invio di un infermiere a domicilio 19
Art. 1.20 Invio di un fisioterapista a domicilio 19
Art. 1.21 Invio di un collaboratore domestico 20
Art. 1.22 Invio di un baby-sitter al domicilio 20
Art. 1.23 Invio di un pet sitter al domicilio 20
Che cosa non è assicurato? 20
Art. 2.1 Esclusioni generali 20
Art. 2.2 Esclusioni relative alle “Prestazioni a protezione delle persone” 21
Ci sono limiti di copertura? 21
Art. 3.1 Limiti di copertura generali 21
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni 21
Dove vale la copertura? 22
Art. 4.1 Estensione territoriale 22
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 22
Scheda Riepilogativa 22

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ED ALTRI EVENTI 23
Che cosa è assicurato? Garanzia base 23
Art. 1.1 Rischi assicurati 23
Art. 1.2 Beni Assicurati 23
Che cosa NON è assicurato? 27
Art. 2.1 Esclusioni 27
Ci sono limiti di copertura? 28
Art. 3.1 Limiti di copertura 28
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell’Assicurato 28
Dove vale la copertura? 29
Art. 4.1 Delimitazione territoriale 29
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni - Classificazione costruttiva 29
Che obblighi ho? 30
Art. 6.2 Diritto di ispezione 30
Che obblighi ho? 30
Art. 6.1 Diritto di ispezione 30
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 30

Art. 7.1 Garanzie opzionali 30
EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI 33
EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI 36
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 41
Scheda Riepilogativa 41

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI 42
Che cosa è assicurato? Garanzia base 42
Art. 1.1 Rischi assicurati 42
Art. 1.2 Beni Assicurati 43
Che cosa NON è assicurato? 45
Art. 2.1 Esclusioni 45
Ci sono limiti di copertura? 46
Art. 3.1 Limiti di copertura 46
Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione 46
Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato 46
Dove vale la copertura? 47
Art. 4.1 Delimitazione territoriale 47
Che obblighi ho? 47
Art. 5.1 Diritto d'ispezione 47
Quando comincia la copertura e quando finisce? 47
Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Eventi Naturali ed eventi catastrofali 48
Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità Eventi Naturali ed eventi catastrofali 48
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 47
Scheda Riepilogativa 48

CONDIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA – FURTO 49
Che cosa è assicurato? Garanzia base 49
Art. 1.1 Rischi assicurati 49
Art. 1.2 Beni Assicurati 50
Che cosa NON è assicurato? 52
Art. 2.1 Esclusioni 52
Ci sono limiti di copertura? 52
Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato 52
Dove vale la copertura? 53
Art. 4.1 Delimitazione territoriale 53

Con quali condizioni operative assicuriamo? 53
Art. 5.1 Caratteristiche dei locali 53
Art. 5.2 Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva 53
Art. 5.3 Furto delle “Cose dei clienti” 54
Art. 5.4 Furto di “Veicoli dei clienti” 54
Che obblighi ho? 54
Art. 6.1 Diritto di ispezione 54
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 55
Art. 7.1 Garanzie Opzionali 55
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 56
Scheda Riepilogativa 56

CONDIZIONI SPECIALI IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE D’ESERCIZIO 57
Che cosa è assicurato? 57
Art. 1.1 Rischi assicurati 57
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 60
Scheda Riepilogativa 60

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ 61
Che obblighi ho? 61
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate 61
Quando comincia la copertura e quando finisce? 61
Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 61
Come posso disdire le Garanzie? 61
Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate 63

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 63
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Prevenzione e Assistenza Turismo 64
Che obblighi ho?Quali obbligho ha l'impresa? 64
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza 64
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITA'- DANNI AI BENI - INCENDIO ED ALTRI EVENTI 65
Che obblighi ho? Quali obbligho ha l'impresa? 65
Premessa 65
Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per 65
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro 66
Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno 66
Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno 67
Art. 1.5 Mandato dei periti 67
Art. 1.6 Valore dei beni assicurati 67

Art. 1.7 Determinazione del danno 68
Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale 69
Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo 70
Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo 70
Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa 71
Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo 71
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITA' EVENTI NATURALI – CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI 72
Che obblighi ho? Quali obbligho ha l'impresa? 72
Programma di Pronto Intervento Grupp per 72
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 72
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno 72
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno 73
Art. 1.4 Mandato dei periti 73
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati 73
Art. 1.6 Determinazione del danno 74
Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale 75
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo 75
Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo 76
Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa 76
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo 76
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN GUARDIA – FURTO 78
Che obblighi ho? Quali obbligho ha l'impresa? 78
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 78
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno 78
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno 78
Art. 1.4 Mandato dei periti 79
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati 79
Art. 1.6 Determinazione del danno 79
Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo 80
Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro 80
Art. 1.9 Recuperi 80
Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo 80
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINSTRO IN CONTINUITA' – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO 81
Che obblighi ho? Quali obbligho ha l'impresa? 81

PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione dell'Attività** è parte integrante del contratto di assicurazione Active Impresa TURISMO contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza - Assistenza Turismo ai locali e alle persone
- In solidità - Danni ai beni - Garanzia Incendio ed altri eventi
- In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali
- In guardia - Garanzia Furto
- In continuità - Danni da interruzione di esercizio

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni del Modulo Protezione dell'Attività, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione dell'Attività **è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie**

- In Solidità - Garanzia Incendio e altri eventi
- In Solidità Eventi naturali - Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali
- In Guardia – Garanzia Furto

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività.
Le Garanzie della sezione In Continuità – Danni da interruzione di esercizio **possono essere attivate** con le sezioni:

- In Solidità – Garanzia Incendio e altri eventi
- In Guardia - Garanzia Furto

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. ***Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?*** A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza Turismo

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per le Prestazioni a protezione delle persone - prestazioni a protezione degli ospiti della struttura ricettiva: • un ospite dell'Azienda/Struttura ricettiva; - prestazioni a protezione del titolare e degli addetti della Struttura ricettiva: • il titolare in caso di impresa individuale; • un Addetto della Struttura ricettiva
Azienda/Struttura ricettiva	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività ricettiva assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattie pandemiche o epidemiche	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	REDION ITALY INSURANCE S.P.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..

DEFINIZIONI SPECIFICHE
IN SOLIDITA' - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI
IN GUARDIA - FURTO

Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
Archivi	Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.

Armadio corazzato	Mezzo di custodia con le seguenti caratteristiche: - pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm; estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere; - movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; - peso minimo: 300 kg.
Attrezzature di Stabilimento balneare	Accessori per la spiaggia, lettini, sdraio, ombrelloni, docce, pedane, cabine in legno o alluminio, natanti a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,5 metri.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Bungalows, case mobili o in legno	**Case mobili**: strutture adibite ad alloggio, compresi fissi e infissi, non ancorate stabilmente al terreno, anche costruite su appositi carrelli che ne consentono una rapida installazione su qualsiasi area quali ad esempio campeggi o villaggi turistici. Ideate per stazionare per un periodo prolungato, devono avere caratteristiche che ne consentono lo spostamento. **Case in legno**: casa di legno ad un piano adibite ad alloggio "prefabbricata", compresi fissi e infissi, poggiata su una fondazione a platea in cemento. **Bungalows**: strutture anche "prefabbricate", compresi fissi e infissi, ad un piano adibite ad alloggio con fondamenta ancorate al terreno anche con caratteristiche costruttive che rientrano nella definizione di costruzioni in bioedilizia. Sono compresi gli Impianti fissi al servizio delle succitate strutture.
Casseforti	Mezzo di custodia con leseguenti caratteristiche: - pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); - movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure su profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; - peso minimo: 200 kg.

Casseforti a muro	Mezzo di custodia con leseguenti caratteristiche: - pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm; battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso; spessore del battente massiccio non inferiore a 10 mm; - movimento di chiusura: azionante catenacci ad espansione multipla od a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Se il battente è con sagomatura antistrappo sul lato delle cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione; - dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m2 ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondazioni a platea in cemento.
Clienti	Persone che: - alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); - pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contenuto	Mobilio, arredamento, macchinari, attrezzatura, Macchine elettroniche, Merci e provviste in genere, biancheria, tappeti, oggetti d'arte, quadri e quant'altro inerente all'attività esercitata. Sono comprese le Attrezzature di Stabilimento balneare e le cose oggetto di noleggio. Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto, tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di segnalazione e allarme, impianti di frigoconservazione, apparecchiature e impianti di cottura, di lavanderia e stireria, aggiunti dall'Assicurato locatario. **Sono esclusi i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.** **È escluso quanto indicato alle voci:** - **"Archivi", "Archivi informatici", "Supporti di dati"** - **"Oggetti Personali", "Preziosi" e "Valori",** - **Cose dei Clienti, consegnate e non consegnate.** - **"Veicoli dei Clienti".**
Cose dei Clienti	Cose portate dai Clienti consegnate e non consegnate diverse da Veicoli dei clienti.
Cose consegnate	Cose dei Clienti consegnate in custodia all'albergatore.
Cose non consegnate	Cose dei Clienti, non consegnate in custodia all'albergatore, e che ivi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del Tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.

Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
Elementi architettonici e decorativi di pregio	- Affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie, con l'esclusione di intonaci monocromi; - Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi fissi ed amovibili; - Boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), specchi, vetrate artistiche, soffittature a cassettone decorati o scolpiti; - Elementi architettonici di pregio quali: scalinate, balaustre, colonne marmoree, capitelli, caminetti, escluso pavimenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.

Immobile - Fabbricato	Il complesso delle opere edili (escluso il valore dell'area) compresi: • fissi e gli infissi; • impianti fissi al servizio del fabbricato; • gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico; • le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; • le recinzioni; • i parcheggi di pertinenza della Struttura ricettiva destinati a ricovero degli autoveicoli sia entro i locali sia all'aperto, appositamente attrezzati; • le altre opere e installazioni considerate immobili per loro natura o destinazione (per esempio gli impianti sportivi); • le quote delle parti di immobile e impianti che costituiscono proprietà comune. **È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Contenuto".**
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di segnalazione e allarme (ad esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo).
Impianto fotovoltaico	Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine.
Impianto solare termico	Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente Cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori o di omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Infiammabili	- i gas combustibili come, per esempio, l'acetilene, il metano, l'etano; - le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.

Lastre esterne	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. **Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.**
Lastre interne	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio, banchi, mensole e tavoli facenti parte dell'attrezzatura e dell'arredamento. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. **Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.**
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre - dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate Incombustibili.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - le Cose dei Clienti consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Oggetti personali	Oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valige, oggetti per la cura della persona ed oggetti personali in genere. Non sono compresi "Preziosi", "Valori" e "Veicoli a motore".

Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Perdita occulta di acqua	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'Impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
Preziosi	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni; il tutto per esclusivo uso personale.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'Immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema Informatico.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto/ Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terremoto - Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto-Copertura-Solai	- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Veicoli dei Clienti	Veicoli a motore portati dai clienti e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Strada.
Vetri stratificati di Sicurezza	Pannelli costituiti da due o più Lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati a "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/antieffrazione" conformi alla norma UNI 356.

Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto **non dovuto ad Alluvione Inondazione, Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.**
Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.**
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Arredamento	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare
Danni diretti	Danno causato in modo diretto da evento garantito in polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni strutturate in modo logico, elaborabili da parte dei programmi.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni **Sono esclusi i fabbricati in costruzione.** **È inoltre escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:** • **Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura** • **Terreni**
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. **Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione**.
Franchigia	Importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. **Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.**
Impianti di energie rinnovabili	Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrate.
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili se montati sul tetto o su altre parti del Fabbricato.
Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura	Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento), impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A. (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi impianti di energie rinnovabili **se installati a terra o comunque non sul Fabbricato**. Sono comprese le "Macchine Elettroniche". **Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:** • **Archivi** • **Archivi informatici** • **Valori**
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.

Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. **Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.** **Sono esclusi:** • Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.); • beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; • giochi elettronici.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, per esempio, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, per i quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico o epidemico locale grave (che comporta l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure per prevenire la diffusione, contenere il contagio o entrambi).
Massimale o Limite di indennizzo	Importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Generali Italia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trova in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Primo Rischio Assoluto	L'impegno di Generali Italia, in caso di Sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e, anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Scoperto	Importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti o anche come percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. **Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.**
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.

Somma assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso da parte di Generali Italia in relazione alle garanzie prestate.
Struttura antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
Struttura in bioedilizia	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
Struttura in acciaio	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Struttura in legno	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate in prevalenza in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità, robustezza.
Strutture in muratura o altro	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o Bioedilizia.
Struttura in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato, prefabbricato o gettato in opera non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: • le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; • le armature del Tetto in legno.
Supporto/Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile (voce "B-II", numero 1).
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ - GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Garanzie di riferimento	**Per la Garanzia Diaria da interruzione dell'attività**, le seguenti Garanzie In Solidità, se attive: - Incendio e altri eventi; - Garanzie opzionali Eventi straordinari e impianti; - Garanzie opzionali Eventi naturali - Eventi atmosferici. **Per la Garanzia Danni indiretti**, le seguenti Garanzie In Solidità, se attive: - Incendio e altri eventi; - Garanzie opzionali Eventi straordinari e Impianti; - Garanzie opzionali Eventi Naturali - Eventi atmosferici. **Per la Garanzia Maggiori spese**, le seguenti Garanzie In Solidità, se attive: - Incendio e altri eventi; - Garanzie opzionali Eventi straordinari e impianti; - Garanzie opzionali Eventi naturali - Eventi atmosferici. **Per la Garanzia Maggiori spese da Furto**, la Garanzia In Guardia - Furto.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema Informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema Informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Piazzola	Area destinata al soggiorno di Clienti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione Assistenza Turismo

(SEZIONE OPZIONALE)

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con REDION ITALY INSURANCE S.P.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) redioninsurance@pec.redion.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.
Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero +**39 02 5824 0565.**

La Garanzia Prevenzione e Assistenza Turismo:
- può essere attivata con le altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione del Patrimonio, è abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Il Contraente può scegliere se acquistare:
- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI
- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE
- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI E ALLE PERSONE

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A., le Prestazioni di Assistenza elencate negli articoli che seguono.

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**
  a) allagamento nei locali dell'Azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  b) mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

  Che cosa NON è assicurato
  La Prestazione non è dovuta:
  - **per i casi a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;**

- **per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.**

- **Impianto di riscaldamento:**
  a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
  b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda.

  Che cosa NON è assicurato
  La Prestazione non è dovuta per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato
La Prestazione non è dovuta:
- **per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di euro 1.000,00 per Sinistro.

Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa NON è assicurato
La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro e per anno.

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché Incendio, Esplosione, Scoppio e atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro. L'invio dell'artigiano per la riparazione non è effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie

Se i locali assicurati sono stati colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, ad inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Art. 1.11 Invio di sorvegliante

Se i locali assicurati sono stati danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 10 ore consecutive per Sinistro.

Art. 1.12 Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali

Se a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da Furto, tentato Furto, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e l'Assicurato deve rientrare immediatamente alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se l'Assicurato, che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia. Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di euro 500,00 per Sinistro.

ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE

Prestazioni a protezione degli ospiti della Struttura ricettiva

Art. 1.13 Consulenza medica

Se una persona ospite della Struttura ricettiva **durante l'orario di operatività** ha una Malattia improvvisa e/o un Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.
Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 1.14 Invio di un medico o di una autoambulanza presso la Struttura ricettiva

La Prestazione può essere richiesta **solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui all'articolo art. 1.13**.
Se un ospite della Struttura ricettiva ha bisogno di una visita medica o di un'ambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato presso la Struttura ricettiva stessa.
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza per il trasporto dell'ospite verso il centro medico più vicino e specializzato.
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico convenzionato o del trasporto in ambulanza.

Questa non è una Prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione può essere erogata con il seguente orario:

- **da lunedì a venerdì, dalle ore 20:00 alle ore 08:00,**
- **il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.**

Art. 1.15 Info e video consulto veterinario

A seguito di Malattia o Infortunio del proprio animale domestico, l'ospite della Struttura ricettiva può richiedere una consulenza veterinaria, attraverso video chiamata, contattando la Struttura Organizzativa.
Detto consulto veterinario a distanza non costituisce diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'ospite.

Ci sono limiti di copertura

Il video consulto è organizzato su appuntamento da lunedì a domenica dalle 8 alle 21.

Art. 1.16 Traduttore a disposizione

Se un ospite della Struttura ricettiva ha difficoltà a interpretare le indicazioni mediche scritte, ricevute dal Medico della Struttura Organizzativa perché non conosce la lingua italiana, è possibile richiedere la traduzione della documentazione. La Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'ospite un servizio di traduzione per l'invio in formato digitale del documento tradotto.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è erogabile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.

Prestazioni a protezione del titolare e degli addetti della Struttura ricettiva

Art. 1.17 Consulenza medica

In caso di Malattia e/o di un infortunio l'Assicurato può chiedere un parere medico telefonico contattando la Struttura Organizzativa. I medici usano le informazioni fornite per la valutazione dello stato di salute del soggetto malato e/o infortunato.
Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 1.18 Invio di un medico o di una autoambulanza al domicilio o presso la Struttura ricettiva

La Prestazione può essere richiesta **solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui all'articolo art. 1.17**.
Se dalla Consulenza medica risulta che l'Assicurato ha bisogno di una visita medica o di un'ambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato al domicilio dell'Assicurato o presso la Struttura ricettiva.
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza per il trasporto dell'Assicurato verso il centro medico più vicino e specializzato.
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico convenzionato o del trasporto in ambulanza.
Questa non è una Prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione può essere erogata con il seguente orario:

- **da lunedì a venerdì, dalle ore 20:00 alle ore 08:00,**
- **il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.**

Art. 1.19 Invio di un infermiere a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico di Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.20 Invio di un fisioterapista a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista il cui onorario è tenuto a proprio carico di Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.21 Invio di un collaboratore domestico

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, è impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico di Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino ad un massimo di 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di 5 giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.22 Invio di un baby-sitter al domicilio

Se per una Malattia e/o un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, non è in grado di occuparsi di un figlio minore, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnala il nominativo di una baby-sitter in zona e Generali Italia tiene a proprio carico il relativo onorario.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario della baby-sitter fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la baby-sitter inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.23 Invio di un pet sitter al domicilio

Se per una Malattia e/o un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, non è in grado di accudire il suo animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato stesso. Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del pet sitter.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del pet sitter fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il pet sitter inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.
Generali Italia per il primo invio richiede un preavviso di 3 gg. per consentire l'erogazione della Prestazione.
La Prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

a) dolo dell'Assicurato;

b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone"

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni generali" le "Prestazioni a protezione delle persone" non sono dovute per:
a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
c) Malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre le Prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione[1].

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime Prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

<u>Limiti Prestazioni a protezione dei locali assicurati</u>

Ciascuna delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.12 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.
Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

<u>Limiti Prestazioni a protezione degli ospiti della Struttura ricettiva</u>

Ciascuna delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.13 a 1.16 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.

<u>Limiti Prestazioni a protezione del titolare e degli addetti della Struttura ricettiva</u>

Ciascuna delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.17 a 1.23 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quella di cui all'art.1.12 "Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

---

1 *In conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice civile.*

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il Danno;
b) **Fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
c) **Esplosione e Scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei Fabbricati;
d) **Implosione**;
e) **onda sonica**;
f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma eventualmente parte), e se detti impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) **urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico**;
i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza altresì:

j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
   - sviluppo di fumi, gas, vapori;
   - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
   - mancato o anormale funzionamento di Macchine elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
   - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
     se causati come conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati oppure altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il Danno conseguenziale stesso.

Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge[1].

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **"Immobile";**
- **"Contenuto";**
- **"Cose dei Clienti - Limite per cliente";**
- **"Veicoli dei Clienti - Limite per veicolo"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli uffici amministrativi, magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

La copertura per i Veicoli dei Clienti opera solo quando sono posti nelle Autorimesse o nei parcheggi della

Struttura ricettiva.

Se al momento del sinistro i veicoli distrutti o danneggiati risultano assicurati per rischi previsti dalla presente Garanzia con polizze stipulate dai singoli proprietari dei veicoli si conviene che è considerata assicurazione principale la polizza del proprietario dell'autoveicolo e che il presente contratto è operante soltanto per la parte di Danno che eventualmente eccede i valori coperti dall'assicurazione principale predetta.

Generali Italia non paga per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione, un importo superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Veicoli dei Clienti – limite per anno e per tutti i Clienti".

Sono inoltre assicurati, se è assicurata la Partita "Contenuto", anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Valori e Preziosi;**
- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti.**

Nell'ambito della somma assicurata alla **partita "Cose dei clienti"** sono assicurati anche Valori e Preziosi.

L'assicurazione è prestata:

- per **"Immobile":**
  - in base **al costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
  - in base **al valore allo stato d'uso**, escluso soltanto il valore dell'area se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Valore allo stato d'uso";
- per **"Contenuto"**:
  - in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- - in base **al valore allo stato d'uso** se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Valore allo stato d'uso";
- per **"Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti"** in base **al costo di riparazione o ricostruzione;**
- per **"Merci"** vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita** se le stesse non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli **Archivi** in base **al costo di riparazione o ricostruzione**.
- **per i Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dalla Partita "Immobile" i locali tenuti in locazione dal Contraente se indicata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia "Rischio locativo".

Sono esclusi dalla Partita "Contenuto":

- **le "Macchine Elettroniche" se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;**
- **i beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa.**

Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Ci sono limiti di copertura

Sono assicurati, con il limite del 10% del valore complessivamente assicurato con la Partita "Contenuto":

- **i Valori e Preziosi con il limite massimo di euro 5.000,00;**
- **gli Archivi, i Supporti di Dati con il limite massimo di euro 5.000,00.**

Le Cose dei Clienti che rientrano nella definizione di Valori e Preziosi sono assicurate con i seguenti limiti:

- **50% della somma assicurata Cose dei Clienti se rientrano tra le Cose consegnate;**
- **25% della somma assicurata Cose dei Clienti se rientrano tra le Cose non consegnate.**

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.

AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere ricompreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre

L'assicurazione della Partita "Contenuto" è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova **nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività** indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri** (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di terzi l'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata con la relativa Partita e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Lastre esterne

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Cosa significa che l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati risultasse inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.

Esempio

Somma assicurata "Contenuto": euro 10.000,00.
Valore effettivo "Contenuto": euro 20.000,00.
Limite indennizzo garanzia "Beni presso altre ubicazioni": euro 1.000,00. (10% della somma assicurata)
Danno da Incendio ai beni assicurati presso altre ubicazioni per un valore di euro 500,00.
Anche se il valore effettivo del Contenuto è di euro 20.000,00 in base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene pagato l'intero importo di euro 500,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 250,00 ovvero il 50% del Danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 10.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 20.000,00).

Le coperture previste dalla Garanzia Lastre esterne sono estese alle Lastre Interne.
Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne e interne.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Se assicurata la Partita "Immobili", la Garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1.1 "Rischi assicurati" e di quanto previsto da eventuali Garanzie opzionali; in questo ultimo caso limitatamente alla parte di Danno rientrante nelle Franchigie o Scoperto previste da tali Garanzie opzionali.
La garanzia è operante solamente per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono Danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa per le Lastre esterne;**

- **fino a concorrenza del 50% della somma assicurata per Lastre esterne con il massimo di euro 12.500,00 per le Lastre interne;**
- **con applicazione di una franchigia di euro 100,00 limitatamente alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.**

Giardini e Parchi

La Garanzia è estesa agli alberi ad alto fusto presenti nell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa per i Danni materiali e diretti subiti dagli stessi in conseguenza degli eventi indicati all'art. 1.1 "Rischi Assicurati" e che ne comportano la distruzione o la necessità di abbattimento in relazione alle disposizioni delle Autorità competenti.
Generali Italia indennizza esclusivamente i costi di reimpianto con alberi di uguale od analoga essenza, della medesima età o, se non è possibile, della massima età disponibile sul mercato.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non copre:
- **ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso**
- **i costi di bonifica del terreno.**

Inoltre la Garanzia non opera per:
a) **alberi colpiti da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;**
b) **arbusti ed essenze erbacee;**
c) **danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo nella Scheda Riepilogativa per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Merci in refrigerazione

A parziale deroga della lett. a) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci in refrigerazione, custodite in banchi armadi celle o magazzini frigoriferi, a causa di:
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:
a) agli eventi assicurati con la Sezione Incendio e altri eventi, e relative garanzie opzionali se attivate, e con la sezione Calamità naturali ed eventi catastrofali se attivata;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Relativamente a:
- **celle o magazzini frigoriferi, se l'impianto non è munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sotto descritte ed il Danno è causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di euro 250,00;**
- **banchi e armadi frigoriferi se il Danno è causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di euro 250,00;**

In ogni caso la garanzia ha effetto solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

Come opera la copertura

Il sistema di controllo delle celle e magazzini frigoriferi deve consentire, se presente, di rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre le sei ore. In tal caso il Contraente si impegna a darne immediato avviso a Generali Italia con il mezzo più rapido disponibile.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.
b) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nella Partita "Contenuto" quando tali spese si rendono **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto e fino ad un massimo di euro 50.000,00.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.
b) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle Partite "Contenuto" quando tali spese si rendano **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto e fino ad un massimo di euro 300.000,00.

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio

Somma assicurata Partita Immobile: euro 100.000

Indennizzo Danni materiali e diretti: euro 95.000

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: euro 10.000

Indennizzo totale: euro 105.000 (anche se maggiore di euro 100.000)

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza una di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
b) che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;

d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
e) alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio o una Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
f) che si verificano in conseguenza di una insurrezione se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
i) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse.
Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili a termini di polizza, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i Danni materiali e diretti a tutti i beni assicurati conseguenti da questi ultimi.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
b) che si verificano in occasione di atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
c) a Macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche da fulmine;
d) causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi Danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- **lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta, senza che egli possa, altrimenti decade da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;**
- **la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza, con sottrazione della Franchigia convenuta che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.**

Se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con sottrazione della percentuale di Scoperto con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo è determinato senza tenere conto di Scoperti e Franchigie previsti, il cui ammontare è sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

Cosa sono la Franchigia e lo Scoperto?

La franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Lo scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Esempio di Franchigia:

Somma assicurata Immobile: euro 100.000

Valore del Danno: euro 90.000

Franchigia: euro 1.000

Indennizzo liquidato: euro 89.000 (pari a euro 90.000-1.000)

Esempio di Scoperto

Somma assicurata Immobile: euro 100.000,00

Valore del Danno: euro 90.000,00

Scoperto: 10%

Importo scoperto: euro 9.000 (pari al 10% di euro 90.000)

Indennizzo liquidato: euro 81.000 (pari a euro 90.000-9.000)

Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del Danno.

Esempio

Danno materiale e diretto: euro 75.000

Polizza A: Totale Danno accertato euro 75.000 – Franchigia euro 5.000 = euro 70.000 (Danno liquidabile Polizza A in assenza di altra assicurazione)

Polizza B: Totale Danno accertato euro 75.000 – Franchigia euro 1.000 = euro 74.000 (Danno liquidabile Polizza B in assenza di altra assicurazione)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale Danno liquidato da Polizza A: euro 75.000x(70.000/144.000) = euro 36.458

Totale Danno liquidato da Polizza B: euro 75.000x(74.000/144.000) = euro 38.542

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero Danno accertato pari euro 75.000

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva

Classificazione costruttiva: Classe F1

La garanzia è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati sono costruiti con:

- **strutture portanti verticali Incombustibili e/o in Legno lamellare (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal Fabbricato considerato),**
- **pareti esterne (quando esistenti) e superfici del Tetto anche queste in materiali Incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici.**

Le strutture portanti del Tetto, i Solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in

materiali combustibili.

Rientrano nella partita Fabbricato i Chioschi se le relative caratteristiche costruttive rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia.

Possono, tuttavia, esistere una o più costruzioni che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte per i Fabbricati e Chioschi la cui area coperta nell'insieme non supera, però, 1/10 di quella totale costruita.

Sono sempre tollerate le caratteristiche dei materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni alle Partite "Contenuto", "Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti" posti all'interno dei Fabbricati sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato stesso se i danni medesimi non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche stesse.

Classificazione costruttiva: Classe F2

La Garanzia opera anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, sono costruiti con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di Classe costruttiva F1. In ogni caso la Garanzia non opera per bungalows, case mobili o in legno adibiti ad alloggio che rispondono o meno alla definizione prevista in contratto in quanto devono essere classificati nella Classe costruttiva B1 o B2.

Classificazione costruttiva: Classe B1

La garanzia è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati rispondono alla definizione di Bungalows, Case mobili o in legno prevista in contratto.

Classificazione costruttiva: Classe B2

La garanzia opera anche se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati, adibiti ad alloggio, sono costruiti con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe F1, F2 o B1.

Che obblighi ho?

Art. 6.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie opzionali

Rischio locativo

Generali Italia nei casi di responsabilità dell'Assicurato[3], indennizza i Danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa. **Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro" se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali calcolato in base alla polizza con il criterio relativo alla Partita "Immobile" deprezzato in relazione:**

- **al grado di vetustà;**
- **allo stato di conservazione;**
- **al modo di costruzione;**
- **all'ubicazione;**
- **alla destinazione;**
- **all'uso;**
- **e a ogni altra circostanza concomitante.**

Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati , comprese le "Macchine Elettroniche" anche se assicurate separatamente con l'attivazione del "Modulo Protezione Digitale";

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa NON è assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, comprese le "Cose consegnate", salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.**
- **alle "Cose non consegnate";**
- **di qualsiasi natura che conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:

a) **quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto[4], i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;**
b) **quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);**
c) **le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate[5], nonché gli amministratori delle medesime.**

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 20% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Contenuto trasportato

L'assicurazione vale per i Danni materiali e diretti di Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, collisione con altri veicoli e urto contro corpi fissi **che lasciano segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo**, ribaltamento, uscita di strada, subiti dai beni rientranti nella Partita "Contenuto", in quanto assicurata, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri Addetti.

Che cosa NON è assicurato

Non sono indennizzabili i danni:

- **da Furto o Rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;**
- **subiti dai beni assicurati trasportati su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 q. e su rimorchio;**
- **a veicoli oggetto del trasporto.**
- **se l'Assicurato o gli Addetti alla guida del veicolo:**
  - **non sono abilitati a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;**
  - **si trovano in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o viene loro applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia di euro 200,00;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 5.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Garanzia opera per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Come funziona il limite di indennizzo per annualità assicurativa?
Il limite di indennizzo può essere fissato per ciascun sinistro oppure per tutti i sinistri che si verificano nel corso di un'annualità assicurativa.

Esempio:
Limite massimo di indennizzo per anno: euro 20.000
Sinistro 1 Anno 1: Danno euro 15.000, indennizzo euro 15.000 (pari al valore più basso tra euro 15.000 e euro 20.000)
Sinistro 2 Anno 1: Danno euro 10.000, indennizzo euro 5.000 (pari al valore più basso tra euro 10.000 e euro 20.000-15.000 del primo sinistro)
Sinistro 1 Anno 2: Danno euro 12.000, indennizzo euro 12.000 (pari al valore più basso tra euro 12.000 e euro 20.000)

Perdita di affitti

A parziale deroga della lett. e) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza, **se conseguenti a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia "Incendio ed altri eventi"**, i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Che cosa NON è assicurato

E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
- **sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**
- **la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un Danno indennizzabili ai sensi di polizza.**

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;**
- **con il limite di indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari**.

Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

A parziale modifica di quanto indicato come "beni assicurati" nella definizione di "Contenuto", si intendono compresi i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà dell'Assicurato e, se persona fisica, dei familiari risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia.
La Garanzia opera per i medesimi rischi assicurati per la partita "Contenuto" e vale esclusivamente quando tali mezzi sono posti nelle Autorimesse o nei parcheggi di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata con le seguenti precisazioni:
- in relazione a quanto previsto all'art. 1.6 "Valore dei beni assicurati" delle "Norme che Operano in caso di Sinistro", si stima il relativo "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'art. 1.7 "Determinazione del Danno" delle "Norme che Operano in caso di Sinistro", il "supplemento di indennizzo" sarà comunque nullo.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:
- **risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi;**
- **da grandine ai veicoli posti nei parcheggi all'aperto.**

Sono in ogni caso esclusi i mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera in relazione ai rischi assicurati entro i medesimi limiti di risarcimento e con i medesimi scoperti minimi e franchigie previsti per tali rischi per la partita "Contenuto".

Fabbricati a uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 1.2 "Beni assicurati" si intendono compresi nella Partita "Immobile" i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).
La Garanzia opera per i medesimi rischi assicurati per la partita "Immobile".

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i danni risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi;

Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera in relazione ai rischi assicurati entro i medesimi limiti di risarcimento e con i medesimi scoperti minimi e franchigie previsti per tali rischi per la partita "Immobile".

Effetti domestici

A integrazione di quanto indicato all'art. 1.2 "Beni assicurati" si intendono compresi nella Partita "Contenuto" anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).**
La Garanzia opera per i medesimi rischi assicurati per la Partita "Contenuto".

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i danni risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi;

Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera in relazione ai rischi assicurati entro i medesimi limiti di risarcimento e con i medesimi scoperti minimi e franchigie previsti per tali rischi per la partita "Contenuto".

EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Contenuto" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non**.
Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale "Estensione danni da eventi atmosferici ai beni dei clienti" la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i danni:

a) **subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;**
b) **subiti da verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area di pertinenza dell'esercizio all'aperto nonché beni posti sotto gli stessi;**
c) **subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;**
d) **subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici nonché da componenti di Impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali installati all'esterno;**
e) **subiti da capannoni pressostatici e simili comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti nonché beni posti sotto gli stessi;**
f) **subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;**
g) **causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;**
h) **ai beni all'aperto.**

Ci sono limiti di copertura
I danni di bagnamento che si verificano all'interno degli Immobili sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione degli Scoperti e dei minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi assicurati, se rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia, il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.**

Eventi atmosferici (vento e grandine) su Giardini e Parchi

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partita Giardini e Parchi da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non** ed è tale da comportare la distruzione o la necessità di abbattimento in relazione alle disposizioni delle Autorità competenti.

Generali Italia indennizza esclusivamente i costi di reimpianto con alberi di uguale od analoga essenza, della medesima età o, se non è possibile, della massima età disponibile sul mercato.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non copre:
- **ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso**
- **i costi di bonifica del terreno**.

Inoltre, la Garanzia non opera per:
a) **alberi colpiti da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;**
b) **arbusti ed essenze erbacee;**
c) **danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa. Il limite di indennizzo è unico e cumulativo con quello previsto per Giardini e Parchi all'art. 1.2 Beni Assicurati della Garanzia Incendio e altri eventi.

Eventi Atmosferici (estensione ai beni all'aperto)

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato al punto b) e h) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", indennizza i Danni materiali e diretti causati a **verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio**.
Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto e/o entro le sopracitate strutture o all'aperto.
La garanzia opera a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa NON è assicurato

Tale estensione non opera per le Cose e i Veicoli dei Clienti.
Per i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà dell'Assicurato e, se persona fisica, dei familiari risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia sono esclusi i danni conseguenti a grandine.
Per i beni assicurati posti sotto le sopracitate strutture o all'aperto sono comunque esclusi i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura non opera per i danni subiti da Lastre esterne.
Il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Per l'Attrezzatura di stabilimento balneare è previsto un sottolimite del 50% del limite di indennizzo di cui all'alinea precedente.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato alle lettere c), d), e) e f) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", indennizza i Danni materiali e diretti causati:
a) agli Impianti fotovoltaici e solari termici **nonché alle componenti di Impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali installati all'esterno** da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
b)

a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati da grandine.

La Garanzia è operante esclusivamente per le classi di Fabbricato per le quali è indicato nella scheda riepilogativa il rispettivo limite di indennizzo.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. e) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", sono compresi i danni a Fabbricati di classe FFabbricati di classe B e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.

Sono compresi i danni ai beni assicurati posti sotto i succitati Fabbricati, e tettoie solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati, o tettoie.

Che cosa NON è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza di euro 20.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Sovraccarico neve

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Contenuto" a seguito di crollo totale o parziale dell'Immobile causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura che si verificano all'interno dell'Immobile se causati in modo diretto dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.

Sono compresi anche i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che pregiudicano la loro stabilità.

Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale "Estensione danni da eventi atmosferici ai beni dei clienti" la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **da gelo, valanghe o slavine;**
- **che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;**
- **a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;**
- **di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudica la loro stabilità;**
- **subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;**
- **di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;**
- **di rottura e deformazione delle grondaie;**
- **di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.**

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia - "Sovraccarico neve estesa" Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto sopra indicato, i Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:
- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di euro 5.000,00 per danni occorsi nell'ubicazione a Immobili che appartengono alle Classi F1 e F2;**
- **fino a concorrenza del limite di euro 5.000,00 per danni occorsi nell'ubicazione a Immobili che appartengono alle Classi B1 E B2, se presenti.**

Quando comincia la copertura e quando finisce

La presente Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto della Polizza. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Operatività delle Garanzie – Eventi Atmosferici

Le coperture prestate con le Garanzie Eventi Atmosferici, hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Facoltà di recesso – Garanzie – Eventi Atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie In Solidità Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'art. 8 "Comunicazioni tra le parti" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Eventi sociopolitici

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con
- la Partita "Immobile"
- la Partita "Contenuto"

causati da persone (**dipendenti o non dell'Assicurato**) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi**, i **guasti** e le **rotture** subiti dai beni assicurati che avvengono **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli**.
Se attivata anche la Garanzia Furto, la presente garanzia opera a integrazione di quanto previsto alle lettere l) e m) dell'art. 1.1 "Rischi assicurati" della Garanzia Furto stessa, solo per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo ivi previsti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **arrecati dalle suddette persone se occupano i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;**
- **di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione degli Scoperti e dei minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite sopraindicate e con il sotto limite indicato nella Scheda riepilogativa per beni all'aperto quali sedie, tavolini, ombrelloni e simili.**

In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli Scoperti previsti?
La Garanzia Eventi Sociopolitici può prevedere, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del Danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.
Esempio 1
Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00
Valore del Danno euro 100.000,00
Sul valore del Danno si applica anzitutto lo Scoperto pari al 10% del valore del Danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.
Esempio 2
Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00
Valore del Danno euro 80.000,00
Sul valore del Danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

Acqua condotta

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite
- "Immobile"
- "Contenuto"

da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte.
Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale "Estensione danni da acqua ai beni dei clienti" la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;**
- **conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:**
  - **interrate o installate all'esterno del Fabbricato;**
  - **installate in locali sprovvisti di idoneo sistema di protezione anticongelamento o impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **per le Cose dei Clienti e i Veicoli dei Clienti posti in locali interrati o seminterrati fino a concorrenza, per ogni Sinistro, del limite di indennizzo pari al 30% della relativa somma assicurata per singolo Cliente e per Veicolo nonchè del Limite per anno e per tutti i Clienti;**
- **per i danni conseguenti a gelo:**
  - **la Garanzia opera se la Struttura ricettiva prevede un periodo di apertura annuale; la garanzia opera anche durante la eventuale chiusura temporanea, se il danno non avviene oltre i sette giorni dalla chiusura temporanea stessa;**

- **fino a concorrenza del limite di indennizzo pari all'1% della somma assicurata per il Fabbricato con il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 25.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa;**
- **con applicazione , per ogni Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 elevato a euro 1.000,00 se il Danno avviene nel periodo di temporanea chiusura ma entro 7 giorni dalla chiusura stessa.**

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Relativamente agli Immobili assicurati la Garanzia "Acqua condotta" comprende anche le "spese di ricerca e riparazione acqua condotta" ovvero:
- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che Danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti dell'Immobile assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:
- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Perdite occulte d'acqua

Generali Italia rimborsa il maggiore importo fatturato dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua erogata derivante da Perdite occulte, **conseguenti a rottura che ha dato luogo a un danno indennizzabile**.
L'importo dovuto viene corrisposto se il consumo di acqua, come da fattura di pagamento emessa dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, risulta **superiore alla media storica dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti**, riproporzionata al periodo di fatturazione (trimestre, semestre ecc.) entro il quale si è verificato l'evento Dannoso, maggiorata del 50%.
Se l'utenza è stata attivata da meno di due anni si fa riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.
L'entità dell'importo viene calcolato applicando, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia di servizio.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di euro 500,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.
Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'Azienda erogatrice del servizio idrico o eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.

Come viene calcolato il maggior consumo d'acqua da perdite occulte?

Esempio
Consumo di acqua da fattura dell'azienda erogatrice: 150 mc
Media storica dei consumi, maggiorata del 50%: 120 mc
Tariffa dell'azienda erogatrice: 1 euro/mc
Indennizzo: euro 30 pari a (150-120) mc x 1euro/mc

Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato o del maggior Immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.
Se richiamata nella Scheda riepilogativa la Garanzia opzionale "Estensione danni da acqua ai beni dei Clienti" la presente estensione opera anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati, ai Veicoli dei Clienti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:
- **i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;**

- **i danni alle Merci e provviste poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo a quelle che per loro particolari caratteristiche non posso essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Per le Cose dei Clienti e i Veicoli dei Clienti posti in locali interrati o seminterrati il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, fino a concorrenza del limite di indennizzo pari al 30% della relativa somma assicurata per singolo Cliente e per Veicolo fermi la Franchigia e i Limiti sopra indicati.
Per le Merci e le provviste poste in locali interrati o seminterrati il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, fino a concorrenza del limite di indennizzo pari 20% della somma assicurata con la Partita "Contenuto", fermi la Franchigia e i limiti sopra indicati.

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Relativamente agli Immobili assicurati, la garanzia comprende le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Spese di ricerca senza Danno materiale e diretto

Per gli Immobili assicurati, Generali Italia indennizza le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature anche interrate (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e/o "Bungalows case mobili o in legno".

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca derivanti da:

- **infiltrazione di acqua piovana;**
- **gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;**
- **gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;**
- **occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 2.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas

Per gli Immobili assicurati, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato posti al servizio degli Immobili assicurati e accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, Generali Italia indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per demolire o ripristinare le parti dell'Immobile assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle elencate, necessarie per rendere conformi alle norme di legge gli impianti al servizio dell'Immobile.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Se il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, accertata l'avvenuta richiesta di intervento dell'Assicurato, non è intervenuto per qualsiasi motivo, il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, con applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo pari alla Franchigia sopra indicata.

Fenomeno elettrico

Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite
"Immobile"
"Contenuto"
causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

a) **causati da usura o da carenza di manutenzione;**
b) **che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;**
c) **dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;**
d) **alle Macchine elettroniche;**
e) **ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico

In caso di Sinistro al Fabbricato assicurato indennizzabile a termini della Garanzia "Incendio e altri eventi", Generali Italia indennizza i costi di restauro e le spese necessarie di seguito specificate, per gli Elementi architettonici e decorativi di pregio presenti nelle ubicazioni indicate nella Scheda riepilogativa.
Sono inoltre assicurati per le seguenti attività funzionali al restauro delle pertinenze di pregio architettonico, decorativo e artistico:

- Trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di impalcature, ponteggi, trabattelli e mezzi di sollevamento;
- Analisi di laboratorio necessarie per le operazioni di restauro;
- Costi per la documentazione di restauro richiesta dalla Soprintendenza di riferimento.

Che cosa NON è assicurato

In caso di perdita o distruzione totale e di conseguente oggettiva impossibilità a restaurare gli Elementi architettonici e decorativi di pregio la Garanzia non opera.
Sono esclusi i danni agli Elementi architettonici e decorativi di pregio che si trovano ubicati all'esterno o parzialmente all'esterno del Fabbricato (loggiati, androni, cortili, grotte artificiali, etc.).

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa con i seguenti sotto limiti di indennizzo per metro quadro di superficie danneggiata:

- **per affreschi e dipinti murali figurativi o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie, con l'esclusione di intonaci monocromi, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.500,00;**
- **stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali o di apparati decorativi fissi e amovibili, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.500,00;**
- **boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), soffittature a cassettone decorati o scolpiti, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.000,00;**

- **elementi architettonici di pregio quali: balaustre, colonne marmoree, capitelli, caminetti, escluso pavimenti, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.000,00.**

Che obblighi ho

Tutti i costi di restauro devono essere preventivamente visionati e autorizzati da Generali Italia, previo invio di preventivi dettagliati su carta intestata degli specialisti coinvolti nei lavori di ripristino.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Limite di indennizzo annuo complessivo per le Garanzie Incendio e altri eventi attivate per tutte le Partite assicurate e per tutte le ubicazioni indicate in polizza

In nessun caso Generali Italia indennizza per uno o più sinistri subiti dai beni assicurati nell'arco dell'annualità assicurativa, un importo superiore al "Limite di indennizzo annuo complessivo per le Garanzie Incendio e altri eventi attivate, per tutte le Partite assicurate e per tutte le ubicazioni indicate in polizza" precisato nella Scheda Riepilogativa.

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del presente contratto.

---

1 *A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile.*
2 *A parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice civile.*
3 *A termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile.*
4 *Come disciplinate dalla Legge n. 76/2016.*
5 *Ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.*

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Che cosa è assicurato?

Garanzia Base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.
Le scosse registrate nelle **72 ore successive** ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Caratteristiche costruttive dell'Immobile per i danni da Sisma

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato nonché l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte ha caratteristiche corrispondono a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione": Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia , Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente delle Condizioni Generali che regolano il contratto e pertanto il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[1].

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione:	**Struttura antisismica**
	Struttura in cemento armato
	Struttura in legno
	Struttura in bioedilizia
	Struttura in acciaio
	Struttura in muratura o altro

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Alluvione, Inondazione, Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione e Esondazione.
Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate nelle **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Frana. Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Se è attiva anche la Garanzia Incendio e altri eventi, Generali Italia indennizza, anche in eccedenza alle Somme assicurate e a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni che rientrano nelle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze" quando tali spese si rendono necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;
b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo dovuto e fino ad un massimo di 50.000,00 euro.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle Somme assicurate e a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

c) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni che rientrano nelle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze" quando tali spese si rendono necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;
d) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto e fino a un massimo di 300.000,00 euro.

Garanzia opzionale

Allagamento e Bombe d'acqua

Ad integrazione della Garanzia "Danni da Alluvione, Inondazione e Esondazione", nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Che cosa NON è assicurato

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la Garanzia Alluvione, inondazione e esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- **ai "Terreni";**
- **a tutti i beni mobili posti all'aperto.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con lo Scoperto e con il minimo di Scoperto per Sinistro indicati nella Scheda Riepilogativa.

Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 30% delle singole Somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col limite massimo complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni negli stessi contenuti, Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 15% delle singole Somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col sottolimite complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative Somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi, che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **"Fabbricato";**
- **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura";**
- **"Terreni"**

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

I Terreni sono assicurati a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale – Regola proporzionale" delle Norme che Operano in caso di Sinistro, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" **non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)**.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA.

In presenza della Partita "Fabbricato" o della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", può essere attivata anche la seguente Partita, che non è prevista come obbligatoria dalla legge:

- **"Rimanenze": "Arredamento",** compresi **Archivi,** e **"Merci".**

Se è attiva anche la Partita "Contenuto" "della sezione In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi, nella Partita "Rimanenze" sono compresi anche i **Valori**. Tale estensione opera a Primo Rischio Assoluto e con gli stessi limiti previsti dalla Garanzia Incendio e altri eventi.

"Estensione danni da Calamità naturali ed eventi catastrofali ai beni dei clienti"
Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Estensione danni da Calamità naturali ed eventi catastrofali ai beni dei clienti", le Garanzie attivate di cui a precedente art. 1.1 Rischi assicurati operano anche per le Cose dei Clienti e, se assicurati nella sezione In Solidità - Danni ai beni - Incendio e altri Eventi, ai Veicoli dei Clienti.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per i Veicoli dei Clienti è operante esclusivamente quando sono posti nelle Autorimesse o nei parcheggi della Struttura ricettiva.
Se al momento del sinistro i veicoli distrutti o danneggiati risultano assicurati per rischi previsti dalla presente Garanzia con polizze stipulate dai singoli proprietari dei veicoli si conviene che è considerata assicurazione principale la polizza del proprietario dell'autoveicolo e che il presente contratto è operante soltanto per la parte di danno che eventualmente eccede i valori coperti dall'assicurazione principale predetta.
Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Generali Italia non paga per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione, un importo superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Veicoli dei Clienti – limite per anno e per tutti i Clienti".

L'assicurazione è prestata:

- per "**Fabbricato**", in base **al costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per "**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**", e "**Arredamento**" e "**Macchine Elettroniche**" in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per "**Merci**", si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
- per gli **Archivi** e i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o di ricostruzione;
- per le "**Cose dei Clienti**" e "**Veicoli dei Clienti**" si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso,

adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause.

Beni che non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?
Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata.

AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni

L'assicurazione delle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Rimanenze" è estesa ai beni assicurati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni che rientrano nella Partita "Rimanenze" posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa, locali di terzi l'assicurazione è prestata con il Limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo complessivo di 50.000,00 euro, fermi gli Scoperti previsti dal contratto e indicati nella Scheda Riepilogativa.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi:

a) i danni conseguenza del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;

e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;

f) che conseguono, in tutto o in parte, a:
- **alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;**
- **utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;**
- **trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (per esempio download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;**

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non esclusi in modo espresso, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:

- **gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e i beni in essi contenuti;**
- **per i quali, al momento dell'accadimento del Sinistro, risulta rigettata la pratica di sanatoria o condono di abusi che risultava in corso al momento della sottoscrizione del contratto;**
- **che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.**

Esclusioni specifiche per danni da Sisma:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati da:
a) Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;
b) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
c) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
d) maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
Sono inoltre esclusi:
e) i danni che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione:
Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati da:
a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
b) variazione della falda freatica;
c) Frane;
d) maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
Sono inoltre esclusi i danni:
e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo;
f) alle Rimanenze poste all'aperto;
g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo a quelle che per loro particolari caratteristiche non posso essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani;
h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

Esclusioni specifiche per danni da Frana:
Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati da:
a) Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione;
b) movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
c) frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
d) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
e) Frane già note o potenzialmente già note.
Sono inoltre esclusi:
f) i danni a cose mobili all'aperto.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:
a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguono a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
b) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
c) da Allagamento e Bombe d'acqua.

Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:
a) beni in leasing se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;
b) gioielli, pietre e metalli preziosi;
c) collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;
d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
e) Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
f) aeromobili e natanti.

Art 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

Cosa è lo Scoperto?
Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Esempio
Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro
Valore del danno: 90.000,00 euro
Scoperto: 15% del danno
Importo Scoperto percentuale: euro 13.500,00 (pari al 15% dell'ammontare del danno di euro 90.000)
Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a 90.000,00-13.500,00 euro)

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa situate nel territorio della Repubblica Italiana della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano..

Che obblighi ho?

Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata nella Scheda Riepilogativa e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni - Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.
Se le Garanzie ne sostituiscono, senza interruzione, altre in corso con Generali Italia per gli stessi rischi, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzie sostituite.

Come si calcola il Periodo di inefficacia della copertura (Periodo di carenza)?

ESEMPIO 1: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 30 luglio (dello stesso anno), il Periodo di carenza è conteggiato a partire dal 2 agosto (giorno successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa con Premio pagato entro tale data).

ESEMPIO 2: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 1° settembre (dello stesso anno), il Periodo di carenza è conteggiato a partire dal 2 settembre (giorno successivo a quello del pagamento del Premio).

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali

La disattivazione della Garanzia base della presente sezione può essere effettuata solo in maniera congiunta per tutte le coperture attivate: Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle Somme assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del presente contratto.

---

1 *ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.*

CONDIZIONI SPECIFICHE IN GUARDIA – FURTO

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dai seguenti eventi:

a) Furto con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:
   - rottura, scasso;
   - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
   - con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili e di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando.

   Ci sono limiti di copertura
   Relativamente all'uso fraudolento di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente la garanzia opera se essi sono collegati ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e sono dotati di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura.

b) Furto commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale;

c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, se l'asportazione della refurtiva è avvenuta, successivamente, a locali chiusi.

Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, Generali Italia indennizza il danno soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, ha violato tali difese con rottura o scasso.

d) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei Serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali.

e) Furto avvenuto nei modi sopra descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e se si verificano le seguenti circostanze:
   - l'autore del Furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
   - il Furto è commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

f) Rapina anche commessa da dipendenti, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati stessi mediante violenza o minaccia avvenute nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.

g) Furto e Rapina di Valori commessi sulla persona del Portavalori e più precisamente da:
   - Furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
   - Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
   - scippo ovvero Furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
   - Rapina;

   commessi, al di fuori dei locali, durante il trasferimento dei Valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, a uffici aventi relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

   Ci sono limiti di copertura
   In caso di Sinistro, Generali Italia corrisponde all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita dello Scoperto del 20%, senza tener conto di eventuali altri Scoperti e/o Franchigie presenti in polizza.
   Generali Italia indennizza inoltre le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) che derivano dall'infortunio subito dai Portavalori a seguito di scippo o Rapina (consumati o tentati) indennizzabili in base alla polizza.

   Ci sono limiti di copertura
   La garanzia viene prestata con il limite massimo di euro 1.000,00 per periodo di assicurazione.

h) Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.

i) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli.

Generali Italia indennizza anche:

j) Furto, avvenuto con le modalità sopraindicate, di fissi ed infissi dell'Immobile se sono di proprietà del Contraente e che non rientrano nella definizione di "Contenuto" in quanto facenti parte dei "Fabbricati"
Ci sono limiti di copertura
La garanzia viene prestata col limite annuo del 10% della somma assicurata della Partita "Contenuto".

k) i guasti provocati dai ladri alle parti dell'Immobile che costituiscono i locali che contengono i beni assicurati e agli infissi e ai Serramenti posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte. In tale circostanza sono compresi anche i guasti provocati dai ladri agli infissi esterni, quali cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area scoperta di pertinenza dell'ubicazione.
Ci sono limiti di copertura
La garanzia viene prestata col limite di euro 6.000,00, senza applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie previsti in polizza.

l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature non elettroniche dei locali contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. L'indennizzo è corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza.
Ci sono limiti di copertura
- **L'indennizzo è limitato alle sole spese effettivamente sostenute per interventi effettuati entro le 48 ore successive alla data di sottrazione o smarrimento;**
- **In nessun caso Generali Italia paga, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata "Contenuto" con il massimo di euro 500,00.**

Art. 1.2 Beni assicurati

Si intendono assicurati i beni – anche di proprietà di terzi – che rientrano nelle Partite di seguito elencate e riportate nella Scheda Riepilogativa, di pertinenza dell'attività ricettiva assicurata ivi specificata che si trovano nell'ambito dell'area dove è collocata l'attività come precisato nella Scheda Riepilogativa stessa:

- **"Contenuto"**
- **"Cose dei Clienti – Limite per tutti i Clienti"**
- **"Veicoli dei Clienti – Limite per tutti i Clienti"**

L'assicurazione si estende ai beni posti in locali costituenti magazzini o depositi serventi in via accessoria l'attività ricettiva **entro 300 m (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)** dalla stessa anche se detti locali non sono identificati come ubicazione di polizza.

Sono inoltre assicurati, senza l'applicazione dell'eventuale Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa riferito all'art. 3.1 "Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato":

- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Oggetti personali**, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti;
- **Preziosi e Valori**, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti

Nell'ambito della somma assicurata alla Partita **"Cose dei Clienti"** sono assicurate:

- **Cose consegnate;**
- **Cose non consegnate.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto[1], ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Cosa significa che l'assicurazione Furto è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile. Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati è inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.

Il vantaggio per il cliente della copertura a primo rischio assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio

Somma assicurata in polizza per la Partita "Contenuto" euro 5.000,00.

Valore complessivo dei beni euro 15.000,00.

Furto di beni assicurati per un valore di euro 4.000,00.

In base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene liquidato l'intero importo di euro 4.000,00 indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di euro 15.000,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 1.333,00 ovvero il 33,33% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 5.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 15.000,00).

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dalla Partita "Contenuto" i beni in leasing.
Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Ci sono limiti di copertura

- **Archivi, nonché Supporti di dati, ovunque posti nei locali come sopra indicati, sono assicurati con il limite annuo del 10% della somma assicurata alla Partita "Contenuto";**
- **Oggetti personali, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti posti nei locali come sopra indicati, sono assicurati con il limite annuo del 20% della somma assicurata alla Partita "Contenuto". Relativamente ai documenti, Generali Italia rimborsa le sole spese sostenute per la loro duplicazione, con il limite annuo sopraindicato e con il massimo di euro 500,00;**
- **Preziosi e Valori di proprietà del Contraente o dei suoi familiari o dipendenti sono assicurati con il limite annuo del 10% della somma assicurata della Partita "Contenuto":**
  - **contro Furto: ovunque posti nei locali come sopra indicati; tale limite è elevato al 30% se i Valori e Preziosi sono custoditi in Armadi corazzati e Casseforti;**
  - **contro Rapina: ovunque posti nei locali come sopra indicati;**
  - **contro Furto e Rapina commessi su Portavalori (nei termini di cui alla lett. g dell'art. 1.1 "Rischi assicurati").**

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Assicurazione integrativa Rapina e Portavalori" le garanzie Preziosi e Valori per i rischi "Rapina" (lett. f dell'art. 1.1 "Rischi assicurati") e "Furto e Rapina di Valori sui Portavalori" (lett. g dell'art. 1.1 "Rischi assicurati") sono indennizzate con i limiti aumentati come indicati nella Scheda stessa.

- **Cose consegnate di Clienti, fino al 100% della somma assicurata "Cose dei Clienti"; per Preziosi e Valori tale limite si intende complessivamente ridotto al 50% della somma assicurata stessa.**
- **Cose non consegnate di Clienti, fino al 50% delle somma assicurata "Cose dei Clienti"; per Preziosi e Valori tale limite si intende complessivamente ridotto al 25% della somma assicurata stessa.**

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre

L'assicurazione del "Contenuto" è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);**
- posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre, ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda riepilogativa nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Tale garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata "Contenuto".

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Cosa significa assicurazione per conto proprio e di chi spetta?

Significa che è possibile assicurare sia i beni del Contraente, sia i beni di proprietà di terzi relativi alla struttura ricettiva quando si trovano presso i luoghi assicurati.

AVVERTENZA: Anche il valore dei beni di terzi deve essere compreso nella somma assicurata della Partita a cui i beni si riferiscono.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) che si verificano in occasione di Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
b) che si verificano in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
c) che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) che si verificano in occasione di confische e requisizioni.

Il Sinistro è comunque in copertura se, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi. Sono inoltre esclusi i danni:

e) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di Incendio, Esplosione e Scoppio;
f) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo od a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti;
g) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - **persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
  - **dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato, salvo quanto previsto alle lettere e) e f) dell'art. 1.1 "Rischi assicurati";**
  - **incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;**
h) causati alle cose assicurate quando i locali che le contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l'assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno. Per denaro e titoli di credito in genere, la cessazione decorre dalle ore 24 dell'8° giorno.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- **lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta e l'Assicurato non può, altrimenti decade da ogni diritto al risarcimento, farla assicurare da altri;**
- **la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza, diminuita della Franchigia convenuta che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.**

Se sono operanti più Scoperti viene applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita della percentuale di Scoperto con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo è determinato senza tener conto di Scoperti e Franchigie il cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di euro 50,00?

In caso di sinistro Furto può essere prevista l'applicazione di uno Scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata che rimane a carico dell'assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo che prevale se l'importo calcolato è inferiore.

Esempio:

Somma assicurata in Polizza per la Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento" euro 5.000,00.

Furto di beni assicurati per un valore di euro 1.000,00.

La somma liquidata è pari a euro 1.000,00 in quanto la somma assicurata è capiente. L'indennizzo viene diminuito di euro 250,00 (25% di euro 1.000,00) garantendo quindi un risarcimento di euro 750,00. Questo perché il valore è superiore al minimo di euro 50,00.

Se il Furto di beni assicurati fosse stato del valore di euro 110,00 si sarebbe detratto il minimo di euro 50,00 (risarcendo quindi euro 60,00) in quanto il valore dello Scoperto percentuale sarebbe stato inferiore ovvero di euro 27,50.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 5.1 Caratteristiche dei locali

In relazione alle caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati, si applica uno Scoperto del 25% se:

a) il Furto è commesso attraverso pareti ad una altezza inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (per esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) di un fabbricato non costruito con:
- **cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri materiali simili;**
- **pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;**

b) il Furto è commesso attraverso il tetto, i solai e le pareti a un'altezza superiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (per esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) di un fabbricato non costruito con materiali comunemente impiegati nell'edilizia;

c) il Furto è commesso attraverso solai o il tetto con la linea di gronda situata ad una altezza inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (per esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) costruiti:
- **con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma senza sottostanti solai;**
- **in laterizio armato o cemento armato ma con lucernari non in vetro-cemento armato totalmente fisso.**

Se i beni i beni assicurati sono contenuti in Chioschi, che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia, in caso di Furto commesso attraverso le pareti, i Solai o il Tetto si applica uno scoperto del 25%.

Art. 5.2 Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva

Durante i periodi di chiusura dell'attività ricettiva la garanzia Furto è prestata solo ed esclusivamente se[2] ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- **Serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;**

- **inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.**

Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Che cosa NON è assicurato

Rimangono sempre esclusi dalla garanzia, durante il periodo di chiusura, Valori e Preziosi custoditi e non.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro è operante uno scoperto del 25% nei seguenti casi:

- **furto commesso con la sola rottura di vetri che non sono almeno stratificati di sicurezza;**
- **furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;**
- **furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.**

Durante i periodi di apertura dell'attività ricettiva la garanzia Furto è valida:

- **anche se non sono operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali sopraindicati se nella struttura ricettiva vi è la costante presenza del Contraente o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi dipendenti.**
- **con riferimento ai beni custoditi all'interno di Casseforti e Armadi corazzati solo se gli stessi sono efficacemente chiusi.**
- **anche con riferimento a tutte le cose assicurate o parte di esse per le quali sono previste dalla Polizza particolari difese interne, solo se l'autore del Furto ha violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili.**

Art. 5.3 Furto delle "Cose dei Clienti"

Relativamente alla garanzia Furto, con riferimento alle "Cose dei Clienti", le "Cose consegnate" e le "Cose non consegnate" devono essere riposte nei sotto indicati mezzi di custodia, efficacemente chiusi a chiave:

a) **cassetti, mobili, rastrelliere o comunque contenitori muniti di chiusura atta ad impedire l'asportazione del contenuto senza rottura o scasso della chiusura stessa;**
b) **Casseforti a muro o Armadi corazzati;**
c) **Casseforti.**

Le casseforti possono essere provviste internamente di cassette di sicurezza. Tali cassette devono essere munite di meccanismo di chiusura azionato congiuntamente dalla chiave in possesso del cliente e da quella detenuta dal Contraente con l'intesa che deve sussistere la differenziazione di tutte le chiavi dei Clienti.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di sinistro, non indennizza un importo superiore a euro 3.000,00, elevato a euro 5.000,00 per strutture qualificate con 4 o 5 stelle, per le cose custodite nei contenitori di cui al punto a).

Limitatamente alle "Cose non consegnate" sono parificati alle Casseforti a muro anche i mezzi di custodia con caratteristiche (pareti, battente, movimento di chiusura) analoghe a queste se le "Cose non consegnate" sono poste all'interno di mobili nella stanza occupata dal Cliente.

Le "Cose non consegnate" si intendono comunque assicurate anche se non rinchiuse nei mezzi di custodia sopraindicati se si trovano all'interno della stanza occupata dal Cliente ed il furto avviene con le modalità previste alle lettere a) e b) dell'art. 1.1 – "Rischi assicurati", con l'esclusione comunque di quelli compiuti mediante uso fraudolento di chiavi.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di sinistro, nei casi sopra descritti applica uno scoperto del 25%, fermo comunque il limite di indennizzo di euro 3.000,00, elevato a euro 5.000,00 per strutture qualificate con 4 o 5 stelle.
Per le biciclette la Garanzia è operante se queste sono custodite dall'Assicurato rinchiuse all'interno di locali aventi le stesse caratteristiche previste all'art. 5.2 "Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva" durante i periodi di chiusura dell'attività ricettiva.

Art. 5.4 Furto dei "Veicoli dei Clienti"

La Garanzia "Veicoli dei Clienti" opera per i veicoli se posti nelle autorimesse e nei parcheggi della struttura ricettiva, sia entro i locali sia all'aperto purché in area recintata chiusa intendendosi per tale un'area di pertinenza dell'azienda, delimitata da fabbricati, da mura, cancellate, rete metallica, avente uno o più accessi con cancelli, porte, barre, presidiati da mezzi di chiusura meccanici o elettronici chiusi e/o attivi e violando gli

stessi.

La garanzia opera anche se il Furto è commesso in qualsiasi modo quando vi è presenza di persone addette al servizio di custodia dell'autorimessa o del parcheggio.

La garanzia comprende l'asportazione delle parti accessorie, di pezzi di ricambio o singole parti di veicoli esclusivamente se finalizzate al furto del veicolo stesso.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse dalla Garanzia le merci, il bagaglio ed ogni altro indumento od oggetto riposti nel veicolo.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione di uno scoperto del 5%;**
- **fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda riepilogativa.**

Se al momento del sinistro i veicoli trafugati risultano assicurati per rischi di furto e/o rapina con polizze stipulate dai singoli proprietari dei veicoli si conviene che si considera assicurazione principale la polizza del proprietario del veicolo e che il presente contratto opera soltanto per la parte di danno che eventualmente eccede i valori coperti dall'assicurazione principale predetta.

Che obblighi ho?

Art. 6.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

J Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Estensione Furto Contenuto trasportato

L'assicurazione vale, esclusivamente **dalle ore 5.00 alle ore 22.00**, per i Danni materiali e diretti a seguito di Furto o Rapina dei beni costituenti il "Contenuto" oggetto dell'attività ricettiva e dalla stessa acquistate, prodotte, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti.

Resta inteso che:

- ai fini della Garanzia Furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che cosa NON è assicurato

Non sono indennizzabili i danni:

- **subiti da beni trasportati su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 q. o trasportate su rimorchio;**
- **a veicoli;**
- **subiti da Valori e Preziosi.**

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00; in nessun caso Generali Italia paga, per anno assicurativo, un importo superiore a euro 5.000,00.

Estensione Furto Effetti domestici

A integrazione di quanto indicato all'art. 1.2 - "Beni assicurati" si intendono compresi nella Partita "Contenuto" anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione

dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).**

Ci sono limiti di copertura

Per la presente garanzia non opera quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5.2 - "Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva".

Reintegro delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro le somme assicurate "Contenuto", "Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti" vengono reintegrata nei termini previsti dall'art 1.8 "Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro" delle Norme operanti in caso di Sinistro.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del presente contratto.

---

1 *Senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice civile.*
2 *Questo costituisce condizione essenziale per l'efficacia della copertura assicurativa furto.*

CONDIZIONI SPECIALI IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

(SEZIONE OPZIONALE)

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Diaria da interruzione dell'attività

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie In Solidità attivate (Garanzie di riferimento):

- Incendio e altri eventi,
- Garanzie opzionali Eventi straordinari e Impianti,
- Garanzie opzionali Eventi naturali - Eventi atmosferici,

che provoca l'interruzione totale dell'attività ricettiva dell'Assicurato, Generali Italia paga all'Assicurato stesso, per ogni posto letto riferito a ciascuna ubicazione oggetto della chiusura totale e per la quale è stata attivata la presente Garanzia, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di indisponibilità totale.

La Diaria è corrisposta anche se gli eventi coperti dalle Garanzie di riferimento attivate comportano un danno a immobili e a enti mobili vicini, tale da impedire o rendere difficoltoso l'accesso ai locali dell'esercizio assicurato con conseguente interruzione totale dell'attività.

Ai fini della liquidazione ogni Piazzola dichiarata è conteggiata come 3 posti letto.

Interruzione di esercizio da intossicazione e malattie

Per ogni ubicazione per la quale è richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Interruzione di esercizio da intossicazione e malattie", la diaria è corrisposta anche a seguito di uno specifico provvedimento dell'Autorità (assunto anche ai soli fini di accertamento), che determina la chiusura dell'esercizio assicurato in conseguenza di:

- intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande (compresa quella provocata da acqua inquinata);
- malattie contagiose o infettive degli Addetti, f**erma l'esclusione in caso di Malattia pandemica o epidemica di cui al sottostante paragrafo "Che cosa non è assicurato".**

INTERRUZIONE PARZIALE

Se risulta inagibile almeno il 50% dei posti letto disponibili nell'ubicazione assicurata e danneggiata. Generali Italia paga all'Assicurato, per ogni posto letto inagibile, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa. per i giorni effettivi di inagibilità.

Spese per il riavvio dell'attività

Se l'interruzione forzata e totale dell'attività ricettiva si prolunga per oltre 15 giorni, Generali Italia paga le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

a) se si rende necessario promuovere la riapertura dell'esercizio (compresa la pubblicità effettuata tramite internet, social media, stampa e/o radiodiffusione locale, nonché la pubblicità effettuata tramite affissioni o dépliant), vengono rimborsate le spese di pubblicità e promozione necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa.
   Ci sono limiti di copertura
   La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per Sinistro;
b) se si rende necessario l'intervento di personale per riavviare l'attività (ad esempio risistemare le camere o gli spazi comuni danneggiati ecc.), Generali Italia paga le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione.
   Ci sono limiti di copertura
   La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per Sinistro.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale[1].

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**

- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.
Sono esclusi i danni che derivano da prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.**

Sono esclusi i danni conseguenti a Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento e bombe d'acqua e Frana.
La prestazione è esclusa anche se l'inagibilità totale o parziale si riferisce a un periodo in cui l'attività ricettiva è chiusa al pubblico.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con una Franchigia pari a 3 volte la somma assicurata per posto letto moltiplicata**
  - **in caso di interruzione totale dell'attività: per i posti letto totali,**
  - **in caso di interruzione parziale: per i posti letto inagibili;**
- **per una interruzione massima complessiva di 90 giorni;**

L'Indennizzo non può superare il valore corrispondente al 50% della "tariffa minima media" (calcolata come media rispetto alle tariffe minime di pernottamento riportate nelle ultime due comunicazioni fatte all'ente competente come previsto dal D.M. 16 ottobre 1991)**; se la somma assicurata risulta superiore a tale valore, nel conteggio dell'Indennizzo si applica quest'ultimo valore.**

Danni indiretti

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate nella sezione In solidità – Danni ai beni – Incendio e altri (Garanzie di riferimento),

Generali Italia paga all'Assicurato un Indennizzo supplementare a titolo di danni indiretti pari al 20% dell'Indennizzo liquidato in base alle Garanzie di riferimento per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Immobile" e "Contenuto". Tale supplemento di Indennizzo è calcolato separatamente per ciascuna Partita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia non paga, per ogni Partita, importo maggiore della relativa Somma assicurata, anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del predetto 20% è superiore.

Cosa vuol dire indennizzare con il limite della somma assicurata?
Esempio

Somma assicurata Garanzia Incendio - Partita "Immobile": 100.000,00 euro
Indennizzo per Danni materiali e diretti: 90.000,00 euro
Indennizzo forfettario per Danni indiretti: 18.000,00 euro (pari al 20% di 90.000,00 euro)
Indennizzo totale teorico: 108.000,00 euro (pari a 90.000,00 euro + 18.000,00 euro)
Indennizzo totale effettivo: 100.000,00 euro (pari alla Somma assicurata per la partita "Fabbricato")

Maggiori spese

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie attivate (Garanzie di riferimento):

- incendio e altri eventi
- Garanzie opzionali Eventi straordinari e Impianti
- Garanzie opzionali Eventi naturali - Eventi atmosferici

che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per proseguire l'attività per la sola differenza tra:

- le spese sostenute

- le normali spese necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

Come opera la copertura

Per questa copertura non opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale[2] .

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono esclusi, inoltre, i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.**
- **Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro;**
- **col limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.**

Maggiori spese da Furto

IIn caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate con la sezione In Guardia – Furto, che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese straordinarie documentate le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per la ripresa dell'attività per la differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

Come opera la copertura

Per questa copertura opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale[3].

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- **sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**
- **la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.**

Generali Italia, inoltre, non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con un limite di Indennizzo pari al 10% dell'Indennizzo liquidabile in base alla Garanzia di riferimento In Guardia - Furto;**
- **con una Franchigia di 2 giorni; l'Indennizzo è pertanto dovuto per le sole maggiori spese sostenute dal terzo giorno di interruzione dell'attività;**
- **per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro Furto.**
-

Come vengono indennizzate le Maggiori spese da Furto?

Esempio

Data del Sinistro: 1° giugno
Indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto: 50.000,00 euro
Data di interruzione dell'attività: 2 giugno
Data di ripresa dell'attività: 1° luglio
Spese straordinarie sostenute per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate:
- in data 2 giugno: 1.000,00 euro (in Franchigia): :
- in data 10 giugno: 10.000,00 euro (in copertura)
- in data 30 settembre: 3.000,00 euro (non in copertura in quanto sostenuta oltre il periodo di copertura)

Indennizzo teorico: 10.000,00 euro (spese straordinarie sostenute per la ripresa dell'attività tra il 3° e il 90° giorno di interruzione)
Limite di Indennizzo: 5.000,00 euro (pari al 10% dell'Indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto)

Indennizzo effettivo: 5.000,00 euro (importo minore tra l'Indennizzo teorico e il limite di Indennizzo).

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

---

2 *Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.*
3 *Art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice civile.*

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni richieste.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le sezioni
- In solidità – Incendio e altri eventi
- In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed Eventi catastrofali
- In guardia – Furto

sono attivabili e disattivabili in modo indipendente le une dalle altre, **ferme le regole di interdipendenza** tra Garanzie nell'ambito di ciascuna sezione.
Se prima attive congiuntamente, la disattivazione delle Garanzie di una di tali sezioni, **può comportare una variazione in aumento del Premio per le Garanzie delle sezioni che rimangono attive, a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta.**
Alcune Garanzie accessorie della sezione Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali si attivano solo se presenti le omologhe Garanzie della sezione Incendio e altri eventi e la disattivazione di queste comporta la disattivazione anche delle specifiche Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofali alle stesse collegate.
Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** solo in abbinamento alle Garanzie base delle sezioni
- In solidità – Incendio e altri eventi
- In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofali
- In guardia – Furto

Se tali Garanzie sono tutte disattivate, **cessano** anche le Garanzie Prevenzione e Assistenza alle stesse abbinate e quindi l'intero Modulo.
Le Garanzie In Continuità – Danni da interruzione di esercizio **possono essere attivate** in abbinamento alle rispettive Garanzie di riferimento delle sezioni In solidità - Incendio e altri eventi e In guardia - Furto. La disattivazione delle Garanzie di riferimento comporta **la contestuale disattivazione delle Garanzie** In Continuità – Danni da interruzione di esercizio alle stesse connesse.

Cosa significa perdere lo sconto previsto per l'attivazione congiunta di due Garanzie?

Esempio

Premio Garanzia Incendio: euro 200 (se attivata senza la Garanzia Furto)

Premio Garanzia Furto: euro 300 (se attivata la Garanzia Incendio)

Premio Garanzie Incendio + Furto (entrambe attive): euro 475 pari a euro (200+300) con lo sconto del 5%

Se nel corso dell'assicurazione è disattivata la Garanzia Incendio il premio della Garanzia Furto ritorna ad euro 300 senza l'applicazione dello sconto del 5%.

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un**

anno e così successivamente.
In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta all'altra parte nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Active Impresa TURISMO contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

La cessazione delle altre Garanzie del presente Modulo determina la cessazione anche della Garanzia Prevenzione e Assistenza, se attivata.

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.**

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie prevista all'articolo Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

---

[1] Ai sensi dell'art. 3, lettera a) del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), come successivamente modificato e integrato, che definisce il "consumatore o utente" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Prevenzione e Assistenza Turismo

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare:**
a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
c) numero di Polizza;
d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
e) indirizzo del luogo in cui si trova;
f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche **il codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa.
Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali[4]. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

---

[4] GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Premessa

gruppo per è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, le tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, **gruppo per** è in grado di Intervenire rapidamente per limitare i danni nel più beve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Incendio e altri eventi", l'Assicurato diventa membro del programma Pronto Intervento del **gruppo per**, garantendosi in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**) attivo 24 ore su 24, 365 giorno l'anno, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati.
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma Pronto Intervento del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste dalla Garanzia "Incendio e altri eventi".

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il presente programma di Pronto intervento è operante **per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile** ai termini della Garanzia "Incendio e altri eventi" della presente polizza.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

- Contattare tempestivamente il **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**)
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).
- Durante il sopralluogo il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività ed emette **la relativa proposta tecnico economica.**
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può altresì essere contattato ai riferimenti indicati in sede di stipula della polizza o in apertura del danno, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni:

- **afferenti alla Garanzia opzionale Fenomeno elettrico (Art. 7.1 "Garanzie opzionali" della Garanzia "Incendio e altri eventi");**
- **afferenti alla Garanzia Lastre esterne (Art. 1.2 "Beni Assicurati" della Garanzia "Incendio e altri eventi")**
- **afferenti alla garanzia Acqua Condotta e Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature (Art. 7.1 "Garanzie opzionali" della Garanzia "Incendio e altri eventi");**

l'intervento è limitato ai casi in cui l'indennizzo complessivo è prevedibilmente superiore a euro 15.000,00.
In ogni caso il Servizio Pronto Intervento di gruppo per non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia

in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma Pronto Intervento è effettuata eventualmente una specifica proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – Ripristino funzionale con garanzia di macchinari– Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – Risanamento di Fabbricati civili ed industriali – Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), sono a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo, sono indicativi e non vincolanti.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da **gruppo per** resta ad esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia[1];

b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[2];

c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
   - **il momento dell'inizio del Sinistro;**
   - **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

   Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;

e) predisporre un elenco dettagliato di:
   - **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
   - **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[3].

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla Garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.5 Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.2 "Obblighi in caso di Sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.6 "Valore dei beni assicurati";
d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.4 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'"**Immobile**":
  - si stima il relativo "**Valore a nuovo**", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'edificio assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
  - se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "**Valore allo stato d'uso**", si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

- per il **"Contenuto":**
  - si stima il relativo "**Valore a nuovo**", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico;
  - Se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione"**Valore allo stato d'uso**", si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- Per le "**Cose dei Clienti"** e "**Veicoli dei Clienti**", si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause;
- per le "**Merci**", si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
- Per le Merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita se le stesse non sono assicurate in proprio dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con Merci equivalenti rimaste illese.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di polizza, secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita "**Immobile**":
  - l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
    - il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
    - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.**
  - se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "**Valore allo stato d'uso**", l'ammontare del danno è dato dal valore stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- per i beni che rientrano nella Partita "**Contenuto**":
  - l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
    - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
    - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può superare il doppio valore come sopra calcolato.**
  - se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "**Valore allo stato d'uso**", l'ammontare del danno è dato dal valore stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- per i beni che rientrano nella Partita "**Lastre esterne**", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni che rientrano nelle Partite "**Cose dei Clienti**" e "**Veicoli dei Clienti**", la determinazione del danno è data, per le cose distrutte, dal valore che le cose avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, dal costo

di riparazione con il limite del valore al momento del sinistro.

In ogni caso:

- per **i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

  Che cosa NON è assicurato
  Per Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

  Che cosa NON è assicurato
  Per Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **"Macchine elettroniche"**, **se non assicurate nella relativa Partita del Modulo Protezione Digitale**, la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
  - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";
- per l'**Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
  - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";

Per i beni rientranti nella Partita **"Merci"** la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro il valore delle Merci illese ed il valore ricavabile dalle Merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna e se non sono assicurate dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno è basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.

Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle Partite Fabbricato e Contenuto, valutato in base ai criteri dell'art. 1.6 "Valore dei beni assicurati", eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione, per i **Sinistri di importo inferiore a 3.500,00 euro per ciascuna Partita colpita da Sinistro**, la regola proporzionale sopra descritta **non si applica.**

Per la determinazione di tali limiti, non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporto di Dati l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".
Per le Partite Giardini e Parchi, Lastre esterne, Merci in refrigerazione, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice civile.

Per le "Cose dei Clienti" e i "Veicoli dei clienti" il capitale assicurato indicato in polizza rappresenta il massimo indennizzo per Cliente e per Veicolo. Se il numero dei posti letto al momento del sinistro è superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa, il massimo risarcimento per Cliente e per Veicolo viene proporzionalmente ridotto.
Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati come un unico Cliente e il limite di garanzia per le Cose dei Clienti viene elevato del 50%.

Come opera la regola proporzionale?

Esempio
Somma assicurata per la Partita "Contenuto": euro 50.000
Sinistro con Danni materiali e diretti: euro 40.000
Valore Partita "Contenuto" al momento del sinistro: euro 60.000
Somma assicurata per la Partita Contenuto maggiorata del 10%: euro 55.000

Dal momento che il valore della Partita al momento del sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro 36.666,67 pari a euro 40.000 x 55.000/60.000)

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che rientrano nelle Partite "Immobile","Contenuto" e il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**
L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- **non appena è disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività ricettiva dichiarata.**

Se le somme assicurate per le Partite "Immobile" e "Contenuto" sono complessivamente:

- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**

Se il danno interessa le Partite **"Immobile"e "Contenuto"**, l'acconto relativo è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa[4] verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.2 "Beni assicurati" - paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile" della Garanzia Incendio ed altri eventi.

---

1 Art. 1914 del Codice Civile
2 Art. 1913 del Codice Civile.
3 Art. 1915 del Codice Civile.
4 A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Programma di Pronto Intervento Gruppo per

Il programma "Pronto intervento" del gruppo per, se sono attivate anche Garanzie In solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi", è attivo e opera negli stessi termini disciplinati nelle relative NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, anche per le Garanzie In solidità Eventi naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali.

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento Gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, l'Assicurato o il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia;[5]

b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;[6]

c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:

- **il momento dell'inizio del Sinistro;**
- **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per questo avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;

e) predisporre un elenco dettagliato di:

- **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
- **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

ATTENZIONE: In caso di inadempimento ai punti a), b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo *.

* Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice civile.

Per i "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo pagato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il' "**Fabbricato**" si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il "**Terreno**" viene indicata una somma forfettaria a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale – Regola proporzionale" delle Norme che Operano in caso di Sinistro, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella antecedente al Sinistro;
- per "**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Arredamento**", si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico e della medesima utilità offerti sul mercato con i limiti indicati al successivo articolo 1.6 Determinazione del danno;
- per le "**Merci**" si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;

- per le "**Cose dei clienti**" e "**Veicoli dei Clienti**" si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- -per i beni che rientrano nella Partita "**Fabbricato**", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi**;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.
- Per il "**Terreno**" l'importo del danno è dato dall'ammontare dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella antecedente al Sinistro.
- per i beni che rientrano nelle voci "**Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario ed Attrezzatura" e "Arredamento**" l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi ed il del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per **i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** il danno è determinato con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **"Merci"** il danno è determinato deducendo dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro il valore delle Merci illese e il valore che si può ricavare dalle Merci danneggiate nonché degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Per i beni che rientrano nelle Partite "**Cose dei Clienti**" e "**Veicoli dei Clienti**" la determinazione del danno è dato, per le cose distrutte, dal valore che le cose avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione con il limite del valore al momento del Sinistro.

<u>Compensazione fra Partite</u>

Relativamente alle Partite **"Fabbricato"** e **"Impianti non al servizio del Fabbricato Attrezzatura e Arredamento",** se la Somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre Partite per le quali[8] , vi è insufficienza di assicurazione.

Tale ripartizione si applica per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal Sinistro.

La compensazione fra Partite opera solo nell'ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione

Come opera la compensazione fra partite?

Esempio
Somma assicurata per Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
Somma assicurata per Partita "Fabbricato": 100.000,00 euro
Valore "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 55.000,00 euro
Valore "Fabbricato" al momento del sinistro: 90.000,00 euro
Totale Somme assicurate per le Partite "Fabbricato" e "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature": 150.000,00 euro
Totale valore "Fabbricato" e "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" la regola proporzionale anche se il valore della Partita è superiore alla Somma assicurata (55.000>50.000) perché il valore delle due Partite assicurate pari a 145.000,00 euro non è superiore al totale delle due Partite assicurate al momento del Sinistro.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.5, eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.
Per i sinistri di importo inferiore a euro 3.000,00 per ciascuna Partita colpita da Sinistro, non si fa luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per la Partita "Attrezzatura e Arredamento-Merci", l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?
Esempio
Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

40.000,00 x (55.000,00/60.000,00) = 36.666,67

Per le "Cose dei Clienti" e i "Veicoli dei clienti" la somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa rappresenta il massimo indennizzo per Cliente e per Veicolo. Se il numero dei posti letto al momento del sinistro è superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa, il massimo risarcimento per Cliente e per Veicolo viene proporzionalmente ridotto.
Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati come un unico Cliente e il limite di garanzia per le Cose dei Clienti viene elevato del 50%.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:
- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.
Per i beni che rientrano nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura " e "Arredamento", il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell'ambito del Limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

a) **a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;**
b) **se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.**

Indennizzo separato per ciascuna Partita
In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata, , in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera che, per ognuna di tali Partite è stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.
I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.

Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**
L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- **non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.**

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Terreni" e "Rimanenze", sono complessivamente:

- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**
- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

Se il danno interessa le Partite **"Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento"**, l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda

Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile;
- dall'art. 1.2 "Beni assicurati" - paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile", se attivata anche la sezione In solidità – Danni ai beni - Incendio e altri eventi.

---

[1] *Art. 1914 del Codice civile*
[2] *Art. 1913 del Codice civile.*
[4] *Secondo l'articolo 1907 Codice civile.*
[5] *A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile*

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN GUARDIA - FURTO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia[10];
b) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno[11];
c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, contenente una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati con indicazione del loro valore;
d) quando sono sottratti titoli di credito deve farne denuncia ai debitori nonché intraprendere, quando ne ricorre il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
e) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
f) dare dimostrazione dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati;
g) se sono stati sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, se del caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.
Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[12].

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) e d) sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro.**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aggravavano il rischio e non erano state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

L'attribuzione del valore che i beni assicurati - sottratti, danneggiati – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

a) **"Contenuto"** - si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, vetustà, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
b) **"Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti"** - si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause;
c) **"Merci"** - si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
   Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna, se non sono assicurate dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno sarà basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture;

Art. 1.6 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per **"Contenuto"**, **"Cose dei Clienti"** e **"Veicoli dei Clienti"** valutando per i beni sottratti il valore che avevano al momento del Sinistro e, per i beni danneggiati, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro;

- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

  Che cosa NON è assicurato
  Per Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.
- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

  Che cosa NON è assicurato
  Per Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.
- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;

Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.8 Riduzione e Reintegro delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle condizioni di Polizza le somme assicurate "Contenuto", "Cose dei Clienti" e "Veicoli deli Clienti" nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione a cui il Sinistro si riferisce, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Se richiamata la garanzia opzionale "Reintegro delle somma assicurata in caso di Sinistro", le somme assicurate "Contenuto", "Cose dei Clienti" e "Veicoli dei Clienti" vengono automaticamente reintegrate di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato fino al raggiungimento, per uno o più sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione, di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata.

Art. 1.9 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

---

[1] *Art. 1914 del Codice civile*
[2] *Art. 1913 del Codice civile.*
[3] *Art. 1915 del Codice civile.*

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Per le Garanzie In Continuità – Danni da interruzione di esercizio, si applicano le NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO previste per le rispettive Garanzie di riferimento. Per la Garanzia “Diaria da interruzione di esercizio da evento catastrofale”, si applicano le norme dettate all’art. 1.1 “Rischi assicurati” delle Condizioni Specifiche di sezione.